RIVISTA STUDI SENESI

Università degli Studi di Siena Dipartimento di Giurisprudenza

2020

DIRETTORI

Roberto Guerrini (Responsabile)

Stefano Pagliantini

COMITATO SCIENTIFICO

Andrew Ashworth — Sonia Carmignani — Giovanni Cosi — Peter Denley Enrico Diciotti — Lorenzo Gaeta — Denis Galligan — Martin Gebauer Thomas Genicon — Isabella Leoncini — Paolo Nardi — Valeria Piergigli Francesco Pistolesi — Angelo Riccaboni — Vittorio Santoro Giuliano Scarselli — Gerald Spindler — Emanuele Stolfi

COMITATO DI REDAZIONE

Floriana Colao – Giandomenico Comporti – Maria Luisa Padelletti – Andrea Pisaneschi

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Filippo Bellagamba – Giuseppe Beretta – Giovanni Cossa – Dario Guidi Mario Perini

Revisori

DIRITTO CIVILE

Giovanni De Cristofaro, Università di Ferrara Giovanni Passagnoli, Università di Firenze Massimo Proto, *Link Campus University* di Roma

DIRITTO DEL LAVORO

Laura Calafà, Università di Verona Paolo Pascucci, Università di Urbino Loreno Zoppoli, Università Federico II di Napoli

Diritto internazionale e comunitario Massimo Iovane, Università Federico II di Napoli Pietro Gargiulo, Università di Teramo Marco Gestri, Università di Modena

DIRITTO PENALE

Alberto Cadoppi, Università di Parma Vincenzo Maiello, Università Federico II di Napoli Giulio De Simone, Università di Lecce Alberto Gargani, Università di Pisa

DIRITTO PUBBLICO

Marco Olivetti, Università Lumsa di Roma Lorenza Violini, Università Statale di Milano Stefania Ninatti, Università Milano Bicocca

DIRITTO TRIBUTARIO
Giuseppe Melis, Università Luiss di Roma
Giuseppe Vanz, Università di Torino

PROCEDURA PENALE

Giulio Garuti, Università di Modena e Reggio Emilia Teresa Bene, Università della Campania Luigi Vanvitelli Francesco Vergine, Università LUM *Jean Monnet*

Storia del diritto - Diritto romano Valerio Marotta, Università di Pavia Massimo Miglietta, Università di Trento Claudia Storti, Università Statale di Milano Paolo Alvazzi Del Frate, Università di Roma TRE

Reg. Trib. di Siena n. 28 del 14 dicembre 1984

STUDI SENESI (III SERIE LXIX) FASCICOLO 1

Rivista giuridica fondata da Enrico Ferri nel 1884





INDICE

Editoriale	1
MEMORIE	
F. Colao, Piero Calamandrei e la «vigilia» della riforma della giustizia civile. Dalla prolusione del 1920 per «Studi Senesi» al codice del 1940	3
G. Forti, «Peggiore di tutti gli altri». La colpa del giurista per gli atti di disumanità, in una lettura cinematografica dei processi di Norimberga	37
J. Horder, Using the criminal law to protect politicians from false claims	67
M.R. Maugeri, Smart contracts, smart grids e smart meters: i nuovi orizzonti nel mercato dell'energia e la tutela del consumatore/prosumer	85
S. Pagliantini, Tra equivoci dogmatici e miraggi: l'interruzione della prescrizione edilizia secondo Cass. 18672/2019	113
F. Palazzo, Diritti, pena e Antigone	133
G. Perlingieri, In tema di tipicità e atipicità dei negozi: i c.dd. «vitalizi impropri»	141
A. Pisaneschi, Reti sociali ed elezioni: il fallimento del mercato e il quadro regolatorio europeo	169
E. Stolfi, Appunti per una storia comparata dei diritti dell'anti- chità (con un ricordo di Remo Martini)	189
RASSEGNE E DISCUSSIONI	
S. De Flammineis, Il dilemma del concorso di persone anomalo	219
D. Guidi, La frode fiscale alla luce delle recenti riforme: uno sguardo d'insieme	231
Abstracts	261

PIERO CALAMANDREI E LA «VIGILIA» DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE. DALLA PROLUSIONE DEL 1920 PER «STUDI SENESI» AL CODICE DEL 1940

Sommario: 1. Un'interpretazione: avvocato letterato toscano. – 2. L'eloquenza tra due guerre: educare alla patria. – 3. L'«interesse generale dello Stato» e la riforma degli «organi giudiziari» – 4. L'Avvocatura di domani. – 5. «Questioni fondamentali» per la riforma del processo civile (1914-1941). – 6. Una conclusione. «Il nostro mestiere» e lo «Stato autoritario».

1. Un'interpretazione: avvocato letterato toscano

Il 22 Novembre 1919 Piero Calamandrei era chiamato a Siena per trasferimento da Modena ad insegnare diritto processuale civile ed ordinamento giudiziario; il 6 Dicembre era nominato ordinario¹. Il 16 Gen-

¹ Archivio storico università di Siena (AsuS), Piero Calamandrei, Fascicoli del personale n. 206, lettera del Rettore Pietro Rossi a Calamandrei del 27 Ottobre 1919; cenni sulla presenza del docente a Siena in E. BALOCCHI, Piero Calamandrei docente nell'ateneo senese, in Studi senesi, 1988, p. 375 ss.; chiamata e stato matricolare del professore, che si presentava di «aspetto buono e salute ottima», conoscente del tedesco e francese in F. Cipriani, Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti, leggende, interpretazioni, documenti, Napoli, 2009, pp. 288-289; ID., Pagine inedite di Piero Calamandrei per l'Università di Siena, in G. Scarselli (a cura di), Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile, Napoli 2010, p. 325 ss. Riferimenti agli anni senesi in N. Trocker, Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile: gli insegnamenti di Calamandrei e le riforme processuali in Europa, ivi, p. 165 ss.; G. CIANFEROTTI, Ufficio del giudice nello Stato autoritario. Mario Bracci e Piero Calamandrei: dalle giurisdizioni d'equità della grande guerra al codice di procedura civile del 1940, ivi, p. 204 ss. Sull'intellettuale fiorentino cfr. da ultimi P. Grossi, Lungo l'itinerario di Piero Calamandrei, in In., Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, Milano, 2014, p. 33 ss.; B. Sordi, Calamandrei, Piero, in Dizionario biografico dei giuristi italiani. Secoli XI-XX, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, 2013, pp. 377-381; Piero Calamandrei e il nuovo codice di procedura civile (1940), a cura di G. Alpa, S. Calamandrei, F. Marvullo di Condojanni, Bologna 2018; "Processo e democrazia". Le Conferenze messicane di Piero Calamandrei, a cura di E. Bindi, T. Groppi, G. Milani, A. Pisaneschi, Pisa, 2019.

naio 1920 pronunziava la Prolusione L'Avvocatura e la riforma del processo civile, e si diceva «commosso» nel «salire la cattedra in una delle piú colte e piú gentili Città toscane, delle quali per vincoli familiari già mi sento figlio affezionato»². Alla professione forense Calamandrei avrebbe dedicato libri, saggi, impegno per una Scuola di applicazione a Firenze e per Il Foro toscano³; Enrico Finzi ha tematizzato «due tempi» tra il «professore avvocato, dottissimo nella scienza», e l'«avvocato professore», con lo sguardo sul «fatto e le norme piú adatte a fare giustizia»⁴. Della rappresentazione pare significativo un passo delle Lezioni messicane, in cui Calamandrei ricordava che la fede «giovanile» nella sentenza come tranquilizzante «progressione di sillogismi a catena», invece che ben piú complessa «sentenza viva», era stata da lui riproblematizzata alla luce della quarantennale «esperienza di patrocinio forense»⁵. Se dunque —

² Prolusione al corso L'avvocatura e la riforma del processo civile, in AsuS, Libretto delle lezioni di Diritto processuale civile e ordinamento tenute dal sig. prof. Piero Calamandrei nell'anno accademico 1920-21, XIV, C, 12, pubblicata in Studi senesi, 1920, ora anche in Id., L'avvocatura e la riforma del processo civile, in Id., Studi sul processo civile, Padova, 1930, I, p. 295 ss. Nell'anno accademico 1921-22 Calamandrei era incaricato di 50 ore di lezione di diritto commerciale, come supplente di Antonio Scialoja; AsuS, Libretto delle lezioni di Diritto commerciale tenute dal sig. prof. Piero Calamandrei nell'anno accademico 1921-22, XIV, C, 12. Il padre Rodolfo – laureato a Siena nel 1878, avvocato – era stato libero docente in diritto commerciale e consigliere provinciale nella città del Palio, poi deputato repubblicano del collegio di Firenze nel 1909; cfr. P. Grossi, Stile fiorentino. Studi giuridici nella Firenze italiana (1859-1950), Milano, 1986, p. 64; G. Nicolosi, La provincia di Siena in età liberale, Siena 2003, p. 210.

³ Cfr. P. Calamandrei, Troppi avvocati!, Firenze 1921; Id., Introduzione, in A. Ossorio, L'anima della toga, Aquila 1926; Id., Libri sugli avvocati (1930), in Id., Opere giuridiche, a cura di M. Cappelletti, II, Napoli 1966, p. 372 ss.; Id., Elogio dei giudici, cit.; Id., Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati nel nuovo processo civile, Firenze 1941; Id., L'avvocato e il segretario di Francesco Sansovino (1942), Vicenza 2016; il commento ad otto acqueforti di Francesco Chiappelli in Id., Gli avvocati, Milano 2015. Sulla Scuola di applicazione forense, ideata da Calamandrei indicazioni in B. Sordi, Giurisprudenza. Sprazzi di storia nella cronaca di una Facoltà, in L'Università degli studi di Firenze, 1924-2004, Firenze 2004, p. 166. Sul Foro Toscano, dalla breve vita cfr. P. Grossi, Stile fiorentino, cit., p. 110. Su Calamandrei presidente del Consiglio nazionale forense indicazioni in F. Cipriani, Pagine di Piero Calamandrei negli Atti del Consiglio nazionale forense, in Id., Avvocatura e diritto alla difesa, Napoli 1999, p. 307 ss.; F. Tacchi, Gli avvocati italiani dall'Unità ad oggi, Bologna, 2002, pp. 19 e 68 ss.; A. Meniconi, «La maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943), Bologna, 2006, p. 339 ss.

⁴ E. Finzi, *Piero Calamandrei avvocato*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1957, p. 306; su Finzi, collega di Calamandrei a Firenze, cfr. P. Grossi, *La cultura del civilista italiano*. *Un profilo storico*, Milano, 2002, p. 61 ss.

⁵ Lo scritto giovanile era P. Calamandrei, La genesi logica della sentenza civile (1914),

come ha scritto Salvatore Satta — Calamandrei deve essere «interpretato»⁶, il giurista toscano può sembrare un «erede» degli «avvocati letterati» della Toscana dell'Ottocento, ricordati nel 1909 da Giovanni Rosadi — tra l'altro «difensore della bellezza»⁷ — celebrato come «penalista umanista» nell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*⁸. Nel riflettere sulla «formazione culturale» di Calamandrei, Massimo Severo Giannini ha posto un dilemma, «giurista o letterato?»⁹. Nell'onda lunga dell'intreccio tra letteratura e cause celebri¹⁰, per l'intellettuale toscano le «lettere» avevano soprattutto senso nel mettere in scena l'avvocato non «pescatore di parole», ma «austero depositario di tutte le passioni e umane miserie». Un saggio del 1924 accomunava il «letterato puro», non «contenutista», al «giurista puro, che vuol disquisire di diritto senza ascoltarne le ragioni pratiche»; agli studenti indicava invece un'«utile» rac-

in Id., Studi sul processo civile, I, Padova, 1930, p. 1 ss., ripensato in Id., Processo e democrazia, cit., p. 59. Sul tema cfr. C. Nitsch, «Sua sidera». Sulla logica del processo civile nelle lezioni messicane di Piero Calamandrei, in Processo e democrazia, cit., p. 144 ss.

- ⁶ S. Satta, Interpretazione di Calamandrei, in Id., Soliloqui e colloqui di un giurista, Padova, 1968, p. 478 ss. Sulla «poliedrica personalità [...] e il contesto complessivo ed epocale che schiaccia e ingloba l'itinerario individuale» cfr. B. Sordi, Piero Calamandrei: un arduo esempio di bibliografia intellettuale, in Lavorando al cantiere del Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secoli), a cura di M.G. Di Renzo Villata, Milano, 2013, p. 415 ss.
- ⁷ G. Rosadi, Di Giovanni Carmignani e degli avvocati letterati del suo tempo, in La Toscana alla fine del Granducato, Firenze, 1909, p. 94 ss. Su Rosadi, avvocato e deputato per Firenze della Destra liberale dal 1900 al 1924, senatore nel 1925 anno della morte sottosegretario all'antichità e belle arti, nel 1907 autore di un progetto di legge a protezione del paesaggio, 'precedente' della legge Croce, indicazioni in P. Grossi, Stile fiorentino, cit., pp. 21-22, p. 62 ss.; con indicazione delle rosadiane Difese d'arte, Firenze, 1921 cfr. P. Passaniti, Il diritto cangiante. Il lungo Novecento giuridico del paesaggio italiano, Milano, 2019, p. 48 ss.
- ⁸ P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Firenze, 1935, pp. 197, 226. Sul senso della pena nelle pagine dell'avvocato penalista di Lucca cfr. G. ROSADI, *Tra la perduta gente*, Firenze, 1915, 1923.
- ⁹ M.S. Giannini, La formazione culturale di Calamandrei, in Piero Calamandrei. Ventidue saggi per un grande maestro, a cura di P. Barile, Milano, 1990, p. 31 ss. Cfr. anche G. Luti, Piero Calamandrei letterato, in Piero Calamandrei tra letteratura, diritto e politica, Firenze, 1989, p. 13 ss.; F. Cipriani, Come si attaccano gli intoccabili, in Id., Avvocatura, cit., p. 363 ss. Sugli ospiti della dimora del Poveromo in Versilia, «strana oasi di buona gente letterata» cfr. la pagina del 19 Agosto 1942 in P. Calamandrei, Diario 1939-1945, II, a cura di M. Isnenghi, Roma, 2015.
- ¹⁰ Su cui cfr. A. Mazzacane, Letteratura processo e opinione pubblica: le raccolte di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione, in La costruzione della verità giudiziaria, a cura di M. Marmo e L. Musella, Napoli, 2003, p. 53 ss.

colta di pagine in cui il diritto, «vuoto e disseccato [...] riapparisse vivo», con gli esempi dello «spirito» de I promessi sposi, delle opere di Anatole France, della Velia di Cicognani, de Il podere del «povero Tozzi»¹¹. La Prolusione sull'avvocatura identificava in Carlo Lessona – ventitrè anni prima docente a Siena, alla cui «cara memoria» era dedicata La Cassazione civile – il «giureconsulto completo, di tipo schiettamente latino», in grado di offrire agli «studi, che tanti chiamano aridi e freddi, valore umano e sociale»¹². La critica della teoria dell'azione pura poggiava anche sull'«atmosfera allucinante del noto romanzo di Kafka», laddove questo passaggio della recensione a La certezza del diritto di Lopez de Onate intendeva scongiurare il divorzio del diritto sostanziale da quello processuale, con una tensione politica¹³; dal 1946 «politica e letteratura» daranno senso a Il Ponte¹⁴. Quanto alle pagine «letterarie» del Nostro estimatore dei «buoni sentimenti» dei Panzini, Stuparich, Bacchelli de Il Mulino del Po - l'Inventario della casa di campagna e soprattutto il Diario sono parsi «intrisi di una struggente malinconia e del ricordo di una realtà perduta», «immagine idealizzata di una Toscana misurata e civile», legata a «un passato saldamente ancorato a un quadro di valori ottocentesco [...] non piú recuperabile»¹⁵.

Dall'Ottocento giuridico toscano Calamandrei ereditava la vocazione

¹¹ P. Calamandrei, Le Lettere e il processo civile, in Rivista di diritto processuale, 1924, p. 2022 ss.

¹² P. Calamandrei, L'avvocatura, cit., p. 297. L'«umanità» è stata considerata già da Redenti cuore vitale del magistero del giurista toscano; cfr. E. Redenti, L'umanità del nuovo codice civile, in Id., Scritti e discorsi giuridici, Milano, 1962, p. 759; V. Denti, Processo civile e giustizia sociale, Milano, 1971, p. 75; M. Taruffo, Calamandrei e le riforme del processo civile, in Piero Calamandrei. Ventidue saggi, cit., p. 129 ss.; N. Trocker, Il rapporto processo-giudizio nel pensiero di Piero Calamandrei, ivi, p. 101 ss.; C. Consolo, Il nuovo codice di procedura civile, in Piero Calamandrei e il nuovo Codice, cit., p. 231; R. Vaccarella, Il contributo di Calamandrei al nuovo codice, ivi, p. 261 ss.; G. Scarselli, Attualità delle lezioni tenute in Messico nel Febbraio 1952, in Processo e democrazia, cit., p. 128.

¹³ P. Calamandrei, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina* (1942), recensione a F. Lopez de Onate, *La certezza del diritto*, a cura di G. Astuti, Milano, 1968, pp. 179, 184.

¹⁴ M. Rossi, *Il Ponte di Piero Calamandrei*, in *Processo e democrazia*, cit. p. 157 ss.

¹⁵ R. Vivarelli, Una tenace e perdurante inattualità, in Contemporanea, 1998, p. 572 ss. Sulla «intelligente, civile, agiata borghesia toscana» cfr. P. Grossi, Stile fiorentino, cit., p. 158; una riconsiderazione della passione letteraria e politica dell'uomo di legge in R. Barzanti, Alla ricerca della patria perduta, in Dolce patria nostra. La Toscana di Piero Calamandrei, a cura di S. Calamandrei, R. Barzanti, Montepulciano, 2003, p. 11 ss.

«patria» alla comparazione, orizzontale e verticale¹⁶, e soprattutto a legare scienza e pratica, come i Poggi, Forti, Del Rosso, Salvagnoli, Panattoni e gli avvocati de La Temi¹⁷. L'(auto) rappresentazione dell'»antico perfetto giureconsulto» era aggiornata alla luce della «teoria utile» di Vittorio Scaloja¹⁸ e della pagina di Chiovenda sul «puro teorico della procedura [che] è un non senso, ma il puro pratico è un guaio» 19; con particolare efficacia una Rassegna critica di giurisprudenza del 1920 affermava che l'atto giurisdizionale non serviva a «teorizzare» ma a «giudicare»²⁰. Un Calamandrei attento alla «politica del diritto»²¹, lontano dal «positivismo»²², non si interessava tanto all'esegesi e al sistema, quanto ai «disegni riformatori», impostati dal legislatore nel 1919²³, spiegati anche dalla cattedra a Siena. Nei titoli appuntati sui Libretti delle Lezioni il docente illustrava «la storia del processo civile, metodo esegetico e sistematico, l'importanza sociale del processo», «l'interesse pubblico e privato», i «principi fondamentali del procedimento: pubblicità, oralità, concentrazione, immediatezza», i «capisaldi della riforma Chiovenda»²⁴; gli studenti discutevano «in classe» La sentenza civile di Alfredo Rocco e

- ¹⁶ G. Pugliese, Calamandrei giurista storico, in Ventidue saggi, cit., p. 14 ss. T.E. Frosini, Piero Calamandrei comparatista, in Processo e democrazia, cit., p. 61 ss.
- ¹⁷ Per riferimenti alla Toscana si può vedere F. Colao, Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione, Bologna, 2006.
- ¹⁸ V. Scialoja, *Per un Programma di studi del Circolo giuridico a Roma*, Roma 1911, p. 5 ss.
 - ¹⁹ G. CHIOVENDA, Studi sul processo civile, V, Padova, 1964, p. 68.
- ²⁰ P. Calamandrei, Rassegna critica della giurisprudenza in materia di processo civile, in Rivista di diritto commerciale e delle obbligazioni, 1920, p. 18.
- ²¹ M. Cappelletti, La "politica del diritto" di Calamandrei, coerenza e attualità di un magistero, in Piero Calamandrei. Ventidue saggi, cit., p. 259 ss.
- ²² V. Denti, M. Taruffo, La Rivista di diritto processuale civile, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1987, p. 637.
- ²³ II docente dedicava spazio ai «disegni» riformatori, avviati dalla Commissione nominata nel 1919, sull'Avvocatura e il gratuito patrocinio (Mortara-Fera), soprattutto il Progetto e la «riforma Chiovenda», le «proposte Carnelutti». Cfr. AsuS Libretto delle lezioni di Diritto processuale civile e ordinamento tenute dal sig. prof. Piero Calamandrei nell'anno accademico 1920-21, XIV, C, 12. Sui progetti Chiovenda e Mortara, sul tavolo di un legislatore inerte cfr. M. Taruffo, Calamandrei e le riforme del processo civile, in Piero Calamandrei. Ventidue saggi, cit., p. 129 ss.; F. Cipriani, Piero Calamandrei e l'unificazione. I, La scomparsa di Carlo Lessona e la Cassazione di Piero Calamandrei (le acrobatiche piroette di uno scolaro che non dimentica), in Poteri del giudice, cit., p. 298 ss.
- ²⁴ AsuS, XIV, C, 12, Corsi di esercitazioni Libretto delle lezioni di Procedura civile e ordinamento giudiziario tenute dal sig. prof. Piero Calamandrei nell'anno accademico 1922-23, lezione 11 Dicembre 1922.

l'«Azione nel sistema dei diritti» del Chiovenda²⁵. Nella *Prolusione* al Cesare Alfieri la giurisdizione appariva come «problema costituzionale»²⁶; dalla cattedra senese Calamandrei spiegava gli articoli 68, 70, 71 dello Statuto, la pluralità degli organi giurisdizionali, lo stato giuridico dei magistrati. Affrontava il processo civile dal punto di vista «sociale, politico, giuridico», momento di una piú complessiva «questione giustizia», «l'interesse dello Stato», del «privato», il «sistema della legalità», contrapposto alle «scuole di diritto libero»²⁷. *La Cassazione civile* si presentava

²⁷ Le lezioni, di taglio istituzionale, vertevano sul concetto di azione e di lite, sulle prove, sulle nullità, sulla distinzione dell'attività giurisdizionale da altre affini, «conciliator, arbitrator, amichevole compositore», ed in rapporto alla funzione legislativa e amministrativa – di cui era parte la giurisdizione «cosiddetta volontaria» – sulle teorie sull'interpretazione, con riferimenti alle «scuole di diritto libero». Quanto all'«ordinamento giudiziario», Calamandrei spiegava i «principi fondamentali» – la «statualità», di cui agli articoli 68, 70, 71 dello Statuto – e la «pluralità degli organi giurisdizionali», nei diversi gradi, con spazio riservato all'unificazione della Cassazione; affrontava il disegno Mortara sul «reclutamento dei funzionari», insisteva sulle garanzie del giudice e delle parti. A «conclusione della parte generale», assegnava agli studenti un «caso pratico di controversia civile per farne oggetto di un processo in scuola». Calamandrei teneva anche Corsi di esercitazioni – non meno di cinquanta ore all'anno, a titolo gratuito – con l'assegnazione agli studenti di un «caso pratico da discutere in un processo in classe», «esercizi pratici» per la consultazione delle «raccolte di giurisprudenza», redazione di atti e di comparse, simulazione di processi, esercitazioni presso la Cancelleria del tribunale; cfr. AsuS, XIV, C, 12, Corso di esercitazioni anno accademico 1920-21, 1922-22, 1922-

²⁵ AsuS, XIV, C, 12, Libretto delle lezioni di Procedura civile e ordinamento giudiziario tenute dal sig. prof. Piero Calamandrei nell'anno accademico 1920-21; ivi, esercitazione del 15 Febbraio 1921.

²⁶ P. Calamandrei, Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità, in Id., Opere giuridiche, cit., I, p. 4. Calamandrei insegnava nella sezione giuridica del Cesare Alfieri, assieme a Santi Romano e Francesco Ferrara; cfr. S. Rogari, Dalla Scuola di scienze sociali alla Facoltà di Scienze politiche, in Le Scienze politiche. Modelli contemporanei, a cura di V.I. Comparato, R. Lupi, G.E. Montanari, Milano, 2013, p. 99 ss. Il 7 Febbraio 1924 Calamandrei si dimetteva, dopo che l'ateneo senese gli aveva chiesto chiarimenti circa l'incarico di collaborazione con l'Istituto; cfr. AsuS, Fascicoli del personale, n. 206, 24 Novembre 1923-7 Febbraio 1924. Nel 1924 Alberto Bertolino – allievo al Cesare Alfieri, docente di economia politica a Siena, vicino a Calamandrei fino agli anni de Il Ponte - ricordava le «limpide lezioni dettate con maestria»; a proposito di un particolare profilo della procedura civile affermava «non v'ha disciplina astrusa quando sia affidata ad un maestro»; cfr. A.B., Recensione a P. Calamandrei, La sentenza soggettivamente complessa, in Studi senesi, 1924, p. 295. Su Bertolini – allievo di Calamandrei al Cesare Alfieri, poi direttore del Circolo giuridico e docente di Economia politica a Siena, fino alla collaborazione a Il Ponte - cfr. M. Dardi, Alberto Bertolino attraverso il fascismo, in AA.Vv., Economia e diritto in Italia durante il fascismo. Approfondimenti, biografie, nuovi percorsi di ricerca, a cura di P. Barucci, O. Bini, L. Conogliello, Firenze, 2017, pp. 1 ss., 23.

come contributo di una «scienza utile» alla «volontà e onestà di riforma» della «nuova Italia, audace e pensosa, sorta dalla guerra»; l'«istituto giudiziario [...] organo unico dello Stato», era indicato come «beneficio per la vita della Patria nostra»²⁸.

Come per gli «Avvocati del Risorgimento»²⁹, l'«eloquenza», tematizzata da Calamandrei nel primo dopoguerra, doveva 'educare il pubblico', con la 'milizia civile' del giurista moralista³⁰. La *Prolusione* metteva in scena l'Avvocatura coll'immagine delle «trincee», un 'canale di comunicazione' tra avvocato, «sacerdote della severa religione del giusto», e 'go-

23; decreto rettorale 23 Febbraio 1923 in Fascicolo del personale, 206. Nell'anno accademico 1923-24 Calamandrei era relatore della Tesi di Virginio Mercaldo, La litispendenza nel diritto processuale civile italiano; con Carlo Manenti era relatore di quella di Alberto Servadio, L'assenza di fronte al matrimonio con speciale riferimento allo scomparso in guerra ed ai figli nati dal coniuge medesimo; cfr. Archivio dell'Università di Siena, Inventario della sezione storica, a cura di Giuliano Catoni, Alessandro Leoncini, Francesca Vannozzi, Firenze, 1990, pp. 158-159. Nel 1930 Calamandrei avrebbe iniziato a raccogliere gli Studi sul processo civile, una serie di volumi «che forse può avere per i lettori qualche virtú didattica»; P. Calamandrei, Avvertenza, in Id., Studi sul processo civile, VI, Padova, 1930. Nel 1941 avrebbe dato alle stampe un volume di lezioni universitarie, divise in due parti, con la descrizione del codice del 1865, di tutti i progetti di riforma, con gli «orientamenti originali del nuovo codice»; cfr. P. Calamandrei, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, Padova, 1941.

²⁸ P. Calamandrei, La Cassazione civile, Milano-Torino-Roma, 1920, I, p. VII. Sul-l'opera fondamentale di Calamandrei cfr. almeno A. Panzarola, La Cassazione civile giudice del merito, Torino, 2005; G. Scarselli, Note sulla crisi della Cassazione (civile) e sui possibili rimedi, in Judicium; P. Rescigno, La Cassazione e l'attualità del pensiero di Calamandrei, in La Corte di Cassazione dalle origini ai giorni nostri, Roma, 2016, p. 43 ss.

²⁹ La categoria interpretativa in L. Ferraris, Avvocati del Risorgimento: lettere e documenti dell'Archivio Ferraris, in Nuova Antologia, 1928, p. 470 ss.; Id., Una pagina giuridica del Risorgimento, ivi, 1911. Sul legame tra Avvocatura e State building cfr. almeno P. Beneduce, Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale, Bologna, 1995; C. Storti, Difensori e diritto di difesa nel processo penale nel primo decennio di unificazione legislativa, in Aa.Vv., Ufficium advocati, a cura di L. Mayali, A. Padoa Schioppa, D. Simon, Franfurt am Main, 2000, p. 317 ss.; A. Mazzacane, La cultura degli avvocati in Italia nell'età liberale, in G. Alpa, R. Danovi (a cura di), Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura, Bologna, 2003, p. 81 ss.; A. Meniconi, La storia degli avvocati: primi bilanci e prospettive di ricerca, in Le carte e la storia, 2004, pp, 57 ss.

³⁰ Sul punto N. Bobbio, La scienza del diritto come vocazione, in Numero straordinario dedicato a Piero Calamandrei, de "Il ponte", 1958, p. 25 ss.; sull'afflato morale, specie nell'Elogio cfr. P. Pancrazi, Un moralista in tribunale, in Id., Scrittori d'oggi, Bari, 1946, p. 259; A. Galante Garrone, Calamandrei. Biografia morale e intellettuale di un grande protagonista della nostra storia, prefazione a cura di S. Calamandrei, a cura di F. Moroni, Roma, 2018.

vernati', problema storico dell'Italia liberale. Calamandrei affidava dunque le battaglie per le riforme del processo civile e delle professioni forensi alla 'parola eloquente', anche per chiamare alla 'scuola della ragione' il legislatore, che pareva «vivere alla giornata»³¹. Inaugurando l'anno accademico 1921-22 il professore evocava una «scienza, superiore a qualsiasi calcolo di partiti, [che] ha il dovere di non restare indifferente», specie in «anni fortunosi, cosí pieni di feroci cozzi di fazioni e di paurose incognite politiche». Sia la 'quieta' esegesi che la costruzione di 'cattedrali di concetti' erano definite «vuota accademia, tagliata fuori dalla vita»³².

2. L'eloquenza tra due guerre: educare alla patria

Nella *Prolusione* del 16 Gennaio 1920 Calamandrei si rivolgeva agli studenti, orgogliosi «di aver fatto la loro parte in guerra», non come «maestro tra scolari, ma militare tra commilitoni»³³. La Grande guerra era stata un tornante esistenziale³⁴, che, al fronte, lo aveva interrogato sulla sua stessa identità di studioso e professore. Nelle lettere del 1916 scriveva infatti di «nostalgie per i libri [...] composti di sottili cavilli»³⁵, fino al prefigurare, al ritorno su una cattedra, l'insegnamento delle «nozioni pratiche che la guerra mi ha insegnato in luogo di belle dissertazioni sul codice», dal momento che gli «istituti del periodo anteriore» ap-

³¹ P. Calamandrei, L'avvocatura, cit., p. 297, anticipava P. Calamandrei, Della co-siddetta eloquenza forense, in Id., Elogio, cit., p. 74 ss.

³² P. Calamandrei, *Governo e magistratura*, pubblicato nell'*Annuario* dell'Università, poi in Id., *Studi sul processo civile*, II, cit. p. 60 ss.

³³ P. Calamandrei, L'avvocatura, cit., p. 228.

³⁴ Ricordava l'esordio di difensore come avvocato militare durante la Grande guerra P. Calamandrei, Castrensis iurisdictio obtusior (1956) ora in Id., Il mio primo processo, Milano, 2015, ricordato da G. Alpa, Prefazione, in P. Calamandrei, Garanzie e limiti del potere giudiziario. Relazioni e interventi all'Assemblea costituente, con contributi di P. Grossi, E. Cheli, Genova, 2016, p. 9. Sulla difesa, che salvò dalla fucilazione otto soldati accusati di abbandono del fronte si può vedere anche F. Colao, «Le leggi sono leggi». Legalità, giustizia e politica nell'Italia di Piero Calamandrei, in Processo e democrazia, cit., p. 29 ss. Calamandrei era stato responsabile del Servizio Propaganda, per tre mesi ufficiale a Bolzano dopo l'occupazione italiana dell'Alto adige; cfr. P. Calamandrei, Problemi giudiziari nella Venezia Tridentina, in Id., Studi sul processo civile, cit., I, p. 265 ss.

³⁵ La lettera del 16 Giugno 1919 in P. CALAMANDREI, *Lettere*, 1915-1956, introduzione di A. Alessandro Garrone, Firenze, 1968, p. 47.

parivano «distrutti»³⁶. Un componimento poetico evocava le «lontananze» tra il fronte e lo studio sui lavori dell'Assemblea rivoluzionaria francese – poi sfociati ne *La Cassazione civile* – che «gettava le basi di questa società fondata sul diritto»³⁷. La monografia *Troppi avvocati!* – pubblicata nel 1921 per le edizioni de *La voce* – era dedicata «alla memoria degli avvocati e degli studenti di legge caduti in guerra per servire il diritto»³⁸.

Anche nel Senese la Grande guerra pareva lasciare il posto ad una «guerra civile»³⁹; nell'estate del 1920 Calamandrei pronunziava a Montepulciano l'orazione funebre per un carabiniere ucciso in uno scontro con i socialisti, che, «infiammati da un comizio», avevano dato l'assalto alla Processione di Ferragosto, alla Chiesa e alla caserma di Abbadia San Salvatore⁴⁰. In quella stagione il docente era vicino agli «amici dell'*Unità*» di Salvemini e collaborava a *Volontà*, rivista già di trincea, come 'intellettuale d'area' del 'partito dei combattenti'; a Siena interveniva nei giornali locali e nelle cerimonie cittadine, tentando di 'rifondare' le ragioni dello Stato di diritto liberale in virtú del «moralizzare la guerra»⁴¹. Il 22 Maggio 1920 Calamandrei era dunque incaricato della consueta celebrazione dell'anniversario di Curtatone e Montanara⁴², che il 29 si teneva nel chiuso dell'università, «senza pubblico sfoggio di cortei e solennità di bandiere al vento», dal momento che il prefetto aveva vietato la cerimonia pubblica per il rischio di disordini da parte delle «folle dietro ai drappi rossi». In nome dei «fedeli di una religione perseguitata», il professore sottolineava che, «come nelle catacombe», si celebrava «in segreto il rito di una religione che fuori di qui ognuno può impunemente

³⁶ Lettera del 26 Luglio 1916 in P. CALAMANDREI, *Zona di guerra: lettere*, *scritti e discorsi (1915-1924)*, a cura di S. Calamandrei, Introduzione di A. Casellato, Roma-Bari, 2006, p. 99.

³⁷ P. Calamandrei, *In retrovia*, *ivi*, p. 239-240.

³⁸ P. Calamandrei, *Troppi avvocati!*, Firenze, 1921.

³⁹ F. Fabbri, Le origini della guerra civile. L'Italia dalla grande guerra al fascismo. 1918-1921, Torino 2009; G. Maccianti, Una storia violenta. Siena e la sua provincia 1919-1922, Siena 2015; sul conflitto e sui suoi esiti a Siena cfr. L. Vigni, 1915-1918. Anno per anno la Grande guerra vissuta dai senesi, in Accademia senese degli Intronati, Conferenze, Siena, 2019, p. 19 ss.

⁴⁰ Indicazioni in A. Casellato, *Introduzione*, in P. Calamandrei, *Zona di guerra*, cit., p. XLV ss.

⁴¹ M. Isnenghi, Etica, pedagogia e memoria della Grande guerra, in I linguaggi della memoria civile. Piero Calamandrei e la memoria della Grande guerra e della Resistenza, Montepulciano, 2007, p. 47.

⁴² L'incarico del 22 Maggio 1920 in AsuS, Fascicoli del personale, n. 206.

bestemmiare: la religione della patria». La scena politica pareva occupata da un lato da «turbe esaltate [che] cantano una loro canzone, il cui lo stolto ritornello dice che la bandiera bianca rossa e verde si deve abbassare», dall'altro da «arricchiti col sangue dei caduti», «sordidi mercanti, pingui banchieri». Quel 29 Maggio era evocato, «o studenti», come quello dal quale «una nuova storia comincia»; al «commilitone», che ora gridava «abbasso la patria», ed alle «plebi indignate», Calamandrei rispondeva affidando «le sorti d'Italia» a chi fosse stato in grado di mettere in pratica gli ideali per i quali tutti avevano combattuto al fronte, «bontà, giustizia, sacrificio, dovere, disciplina»⁴³.

Nel ricordo dello studente Mario Bracci l'aula del «giovane professore» era «gremitissima», specie di «uomini in grigio verde, con la barba e i baffi, impazienti di entrare nella vita civile, pieni di speranze e promesse»⁴⁴. Sui giornali cittadini Calamandrei rifletteva sulla «irrequietezza» dei «nati tardi per la gloria dei reduci», sul «fascismo scolastico», «parvenza di generose aspirazioni verso non definiti sogni di gloria». Affermava che il «desiderio positivo di partecipazione alla vita politica» era inconciliabile con certi espisodi di 27 preteso all'esame, con la pistola bene in vista. Con toni 'vociani' il docente contrapponeva un necessario «rinvigorimento nazionale» al «cinquantennio di sgoverno morale», indicando la riforma piú importante, quella della scuola. Negli scioperi studenteschi, che, fortunatamente, parevano risparmiare Siena, Calamandrei leggeva l'ostilità al progetto 'morale', prima che scolastico, di Croce, ministro alla Minerva; l'opposizione all'Esame di Stato era percepita come «diritto all'asinità di Stato», con una critica estesa degli studenti romani, che avevano impedito a Gentile «di far sentire la serena parola del suo italianissimo idealismo»⁴⁵.

 $^{^{43}}$ In memoria degli studenti caduti per la patria, Siena, 1920. Sul discorso, pubblicato anche ne Il libero cittadino cfr. R. Barzanti, Il discorso non pronunciato, in I linguaggi, cit., p. 167 ss.; A. Leoncini, L'Università di Siena e la Grande guerra, Siena, 2018, pp. 51-52.

⁴⁴ Cosí la Commemorazione in Palazzo vecchio di M. Bracci, *Piero Calamandrei*, in Id., *Testimonianze sul proprio tempo. Meditazioni*, *lettere*, *scritti politici 1943-1958*, a cura di E. Balocchi, G. Grottanelli, Firenze, 1981, p. 684 ss. Sul legame tra Bracci e Calamandrei cfr. ora *Seminario di studi su Mario Bracci e il suo Archivio*, in *Studi senesi*, 2015, p. 195 ss.

⁴⁵ P. Calamandrei, Sciopero di coscienze, in L'Era nuova (Il libero cittadino), 25 Novembre 1920. Sulle pagine di Calamandrei per il giornale liberale, che invitava i lavoratori a recidere i legami con i «ciarlatani del bolscevismo», e ad aderire al riformismo, contro ogni violenza, con i toni de Il Corriere della sera cfr. ancora B. Talluri, Le origini del fascismo e i giornali senesi (1914-1922), Milano, 1994, pp. 112-114.

Anche nelle occasioni pubbliche a Siena Calamandrei affidava ai morti un monito per i vivi, argomento ricorrente, dai componimenti giovanili, alle parole sulla Grande guerra, e poi sulla Resistenza. Nella bozza di un Discorso parlavano dunque «i morti», con la messa in scena del «tenente, che li chiamava ad uno ad uno», e la voce diceva «presente». Un Calamandrei sgomento davanti al «caos di odi scatenati del dopoguerra». al Parlamento «gran piazza di chiacchiere», celebrava il sacrificio di «quelli che non vollero tornare»; la guerra pareva esser stata vinta da quelli «rimasti» nei campi di battaglia, «morti dolcemente», perché in nome della «fraternità». Nel drammatico presente il docente osservava che il «nemico parla la stessa lingua»; da qui l'invocazione dei caduti ai vivi, «non colpite con proiettili italiani i nostri petti squarciati dalla mitraglia austriaca»46. Il professore da un lato indicava agli studenti l'esempio delle «cinquecentomila giovinezze cadute», dall'altro raccomandava di «servire la patria andando a lezione». Il primo modello era piú congeniale alla rappresentazione della vita come «milizia»⁴⁷, messaggio 'preso sul serio' dagli universitari, anche a Siena protagonisti del fascismo. Nel monito «a scuola si va per studiare e non per discutere», e sulla «politica», da riservare ai «competenti»⁴⁸, era già chiara la frattura «psicologica, prima ancora che culturale e politica», tra il professore e i giovani; nel ventennio questa 'incomprensione' avrebbe scavato un solco anche nel rapporto con il figlio Franco⁴⁹.

La risposta alle «paurose incognite politiche» era riposta da Calamandrei nell'«educazione nazionale», obbiettivo che gli pareva mancato dalla «classe dirigente, che da un cinquantennio è al potere», ma che pareva anche «argine al bolscevismo» nel *Discorso* alla «benemerita se-

 $^{^{46}}$ P. Calamandrei, Quelli che non vollero tornare, in Zona di guerra, cit., p. 335 ss., 341.

⁴⁷ P. Calamandrei, Fascismo scolastico, in Il Corriere romano, 7 Ottobre 1921. Sulla «stupefacente interscambiabilità dei linguaggi» di certo interventismo democratico con quelli del «fascismo nascente» S. Luzzatto, Prefazione, in I linguaggi, cit., p. 8. Sulla morte, per Calamandrei fondativa della memoria civile indicazioni in A. Casellato, Introduzione, cit., p. XLVIII; P. Santomassimo, Memoria pubblica della Grande guerra e della Resistenza, in I linguaggi, cit., p. 150 ss.; S. Luzzatto, Introduzione, in P. Calamandrei, Uomini e città della Resistenza, con Prefazione di C.A. Ciampi, Bari, 2006; L. Paggi, «Il popolo dei morti». La repubblica italiana nata dalla guerra (1940-1946), Bologna, 2009, p. 289.

⁴⁸ P. CALAMANDREI, Voliamo le vachanze, in Il Nuovo giornale, 2 Febbraio 1921.

⁴⁹ Sul figlio "incomprensibilmente" fascista, poi comunista cfr. A. Casellato, *Introduzione*, cit., p. XLVI; P. Calamandrei, F. Calamandrei, *Una famiglia in guerra*, *Lettere e scritti* (1936-1956), Roma-Bari, 2008.

zione senese della Federazione nazionale delle donne italiane». Il professore si rivolgeva alla «borghesia, che deve avere il coraggio di confessare a sé stessa verità amare», pena saperle dal «popolo nei giorni torbidi della sommossa». Da qui l'esortazione a istituire scuole per il popolo, nella sottolineatura di una «patria che non è tutta nello Stato», nella critica della «mussulmana adorazione dello Stato onnipotente» 50. Nella primavera del 1921 Calamandrei declinava, «commosso e grato», l'invito del Fascio di Montepulciano a candidarsi alle elezioni; oltre che sull'incompatibilità con la sua «condizione professionale», la scelta poggiava sul voler «contribuire modestamente alla ricostruzione morale del paese restando al mio posto di insegnamento tra i giovani dai quali tutti attendiamo un'Italia degna dei nostri cinquecentomila caduti»⁵¹. In questo orizzonte il professore presiedeva l'Università popolare, fondata dagli studenti Vannini, D'Ormea e Bracci nel 1920, «quando» – nelle parole del rettore della Siena liberata - «doveva iniziare la grande lotta per vincere le antiche miserie sociali e politiche». Nel 1924 Calamandrei ricordava l'importanza «morale» del suo insegnamento serale agli «operai autentici, ancora vestiti dell'abito dell'officina»; metteva in scena lo «spettacolo sociale» di due Italie diverse, quella virtuosa «dei campi e delle officine», quella «dei politicanti, che aumenta l'indennità di deputati»52.

Il 15 Aprile 1923, nella Sala del Risorgimento del Palazzo comunale di Siena, Calamandrei consegnava le medaglie ricordo agli ufficiali, «ancora una commemorazione, ancora uno sventolio di bandiere, ancora un discorso». L'intervento non voleva essere un rituale ripetitivo, piuttosto l'occasione per marcare la distanza tra il tempo del «culto della patria», tre anni prima «celebrato come nelle catacombe», ed il «tricolore trionfante a tutte le finestre». Il docente affermava che il diverso clima era «molto, non tutto»; indicava l'«amor di patria» come «sacrificio», «virtú, non incosciente violenza», che «si insegna con un'opera lunga di educa-

⁵⁰ P. Calamandrei, *Discorso alle signore senesi*, in *La lapide della discordia: orazioni sulla Grande guerra*. *Siena e Montepulciano*, Introduzione di S. Calamandrei, Montepulciano, 2006, pp. 54-56.

 $^{^{51}}$ Rassegna elettorale, in La vedetta senese, 20 Aprile 1921, su cui A. Casellato, Introduzione, cit., p. XLVIII.

⁵² P. Calamandrei, Conferenza all'Università popolare, in I linguaggi, cit., p. 177. Indicazioni sull'Università popolare, anche con riferimento alla presidenza di Calamandrei fino al 1925 in A. Cardini, Storia di Siena dal Risorgimento al Miracolo economico, Firenze, 2009, p. 228; G. Catoni, L'educazione popolare a Siena tra Otto e Novecento, in Bullettino storico senese, 2016, p. 231.

zione, e non si impone». Ai «decorati al valore» raccomandava i «giovani irrequieti», da persuadere che la «Patria si serve non piú con le armi in pugno», ma col «fare umilmente il proprio dovere nella vita normale di tutti i giorni» ⁵³. Una *buona* «Italia di domani» era evocata nel Discorso che, nel Settembre 1924, inaugurava un particolare monumento in memoria dei caduti, un Asilo; Calamandrei scongiurava che vi si udissero le «clamorose adunate che turbano la raccolta umiltà della morte o le vuote declamazioni dei retori che lasciarono gli altri a morire in silenzio». Chiedeva ai «nostri santi morti chiusi nel grigioverde, che rendeva simili in un'unica divisa», di «placar le risse tra i vivi»; era questo il senso della «memoria» per «i bimbi, che saranno l'Italia di domani e intenderanno ciò che speravano i morti [...] la bontà piú onorata della forza». Il richiamo ad un sentimento forte – Jemolo ne ha colto il senso⁵⁴ - opposto alla «violenza e all'odio», assumeva un senso particolare a pochi giorni dalla scoperta del corpo di Matteotti, quando, davanti a Vittorio Emanuele III, Calamandrei augurava ai bambini «un favoloso avvenire in cui le guerre sembreranno follie di selvaggi»⁵⁵.

3. L'«interesse generale dello Stato» e la riforma degli «organi giudiziari»

Nel 1920 Calamandrei interveniva al Convegno della Lega democratica per il rinnovamento della vita politica nazionale, e condizionava il «rendere giustizia» al «sopprimere tutti gli organi giudiziari che non siano strettamente richiesti dall'interesse generale dello Stato»⁵⁶. Era questo l'orizzonte de *La Cassazione civile*, intesa all'«unità nazionale del diritto», corollario dello «Stato unitario»; in esergo l'opera citava sia Pi-

⁵³ P. Calamandrei, Lezione di una vittoria, in Zona di guerra, cit., p. 349.

⁵⁴ Sulla fede di Calamandrei nella bontà cfr. le dense pagine di A.C. Jemolo, *Piero Calamandrei*, in *Belfagor*, 1957, p. 35 ss.; sui giovanili *Poemetti della bontà*, Firenze, 1925, cfr. M. Cappelletti, *Introduzione*, in P. Calamandrei, *Opere giuridiche*, cit., I, p. XX

⁵⁵ P. Calamandrei, in *Monumento asilo dei concittadini caduti in guerra. Numero unico*, *Ricordi dell'inaugurazione 28 Settembre 1924*. Il discorso era preceduto da un componimento di Antonietta Pacchierotti Mangini, *Un nido*, che si chiudeva «sui bimbi ignari/sovra il bianco nido/passa dè morti la benedizione»; mentre Ezio Felici, *La carità*, evocava l'«amor vero di patria: amor soave, che non sanno i mercanti o i negatori». Sull'Asilo monumento ed il *Discorso* di Calamandrei cfr. L. Vigni, *Fra propaganda e ricordo*, in *Lontano dal fronte. Monumenti e ricordi della Grande guerra nel Senese*, a cura di M. Mangiavacchi, L. Vigni, Siena, 2007, p. 37 ss.

⁵⁶ P. Calamandrei, Il problema giudizario, in Id., Opere giuridiche, cit., II, p. 11.

sanelli, a proposito della «conquista che la civiltà non può piú perdere senza indietreggiare essa stessa», che le parole di Napoleone sulla garanzia per la «stabilité de l'Etat». La «straordinaria mostruosità giuridica» di cinque Corti, priva di «ragioni scientifiche», era messa in conto agli interessi spiccioli delle «classi forensi regionali»; Calamandrei ripercorreva le «mirabili pagine di Mortara», «spietata requisitoria contro l'attuale sistema», gli scritti di Polacco contro la «piú vergognosa delle vecchie cabale», i pareri dei «maestri» Lessona e Chiovenda. Criticava i «governanti», cui nei cinquant'anni precedenti era mancata «la onesta volontà di far prevalere senza compromessi sugli interessi di una classe o di una regione il supremo interesse di tutto lo Stato»; «l'assurda bizzaria di un organo unico-plurimo», con competenze in parte regionali, in parte estese a tutto il Regno, pareva d'ostacolo al traguardo della Patria verso una «piena maturità nazionale»⁵⁷. Calamandrei sosteneva inoltre che il «ricorso in cassazione [...] conduce logicamente all'unicità dell'organo giudiziario, destinato a conoscere di questo rimedio», «sperimentabile soltanto contro le sentenze che contengano un errore di diritto nella risoluzione del merito»⁵⁸. Per il giurista toscano non era rilevante l'«interesse delle parti», ma quello dello Stato a «disciplinare in modo uniforme la interpretazione giurisprudenziale dei punti giuridici controversi»; Calamandrei non intendeva «favorire lo spirito di litigiosità dei ricorrenti», ma «facilitare e disciplinare quella preziosa opera di chiarimento e ringiovanimento del diritto obiettivo che la giurisprudenza compie senza posa». L'«unicità» pareva assolvere anche alla «funzione di nomofilachia», prospettata da Pisanelli come «difesa della legge dagli attentati del giudice», cui il giurista toscano preferiva la «voluntas legis unica»; La Cassazione civile ammetteva il solo ricorso per «errore in iudicando», con l'«opinione giuridica obbligatoria per il giudice investito dal giudizio, rinnovazione dello stato di decisione»⁵⁹.

La *Prolusione* al Cesare Alfieri considerava un altro tema dalla dimensione costituzionale, le «giurisdizioni speciali», che, durante la guerra e nel dopoguerra, parevano aver incrinato l'«edificio originario» dell'ordinamento della giustizia civile, come un «mirabile Palazzo del Rinascimento» accerchiato da «casupole», «speciali collegi giudiziari», tirati su dal legislatore in assenza di riforma dei «decrepiti istituti processuali». Citando i *Principii* di Chiovenda, *Della legislazione di guerra*

⁵⁷ P. CALAMANDREI, *Prefazione*, in *La Cassazione civile*, cit. I, p. VIII

⁵⁸ *Ivi*, p. 770.

⁵⁹ *Ivi*, II, p. 442.

e dei nuovi confini del diritto privato di Filippo Vassalli, La scuola di diritto civile nell'ora presente di Polacco, la «bellissima» Prolusione di Del Vecchio, Sui principi generali del diritto, le giurisdizioni d'equità erano indicate come «vere e proprie giurisdizioni speciali», in capo al giudice, cui il legislatore aveva delegato «una conciliazione obbligatoria». Calamandrei escludeva la «fuga dallo Stato», «il fallimento della funzione giuridica dello Stato»; osservava che quelle «vere giurisdizioni» erano state istituite per garantire una giustizia «piú aderente alle imperiose esigenze dei tempi nuovi», con piú ampia «latitudine di poteri al giudice». Illustrava gli esempi offerti dall'«agitato periodo bellico», ispirati dalla «solidarietà sociale davanti al nemico», che avevano minato «le tradizionali idee della libertà individuale e proprietà privata». A certe «leggi improvvisate da una burocrazia incompetente» parevano dunque preferibili le giurisdizioni d'equità - mezzi di pacificazione tra le classi - ove non sedevano «giudici dotti», ma industriali, agricoltori, operai, diversi dal giurista «elemento neutrale, tessuto connettivo»; al 'togato' Calamandrei negava la qualità di «uomo del suo tempo», la facoltà di discutere «la bontà sociale della legge».

Il giurista toscano si confrontava con le idee delle forze politiche in Parlamento; ai «socialisti», critici della legge in quanto interesse della classe al governo, opponeva il «sistema costituzionale della formulazione legislativa». La comparazione consentiva di vedere la distanza dell'Italia, Francia e Germania dal «sistema anglosassone», con le massime valide per i casi simili; i «tribunali della coscienza proletaria» della «Russia rivoluzionaria» – citando Reisner ed Enrico Ferri – apparivano strumenti di «feroci livori politici». Calamandrei asseriva dunque che la «sicurezza delle libertà individuali» poggiava sui «principi del sistema della codificazione», dal momento che la «formulazione legislativa» appariva come l'«espressione normale [...] pacifica per cosí dire del diritto»; mentre quella «giudiziaria» doveva essere l'«extrema ratio nei periodi critici», destinata ad essere assorbita, pena la disgregazione dello Stato. Del resto il sistema del diritto libero pareva presuppore un «organo legislativo sempre vigile sui nuovi orientamenti dello spirito pubblico», impensabile entro il «tirannico accentramento legislativo» del regime parlamentare nazionale, minato da continue crisi di gabinetto. Calamandrei sosteneva che comunque il «senno giuridico italiano» aveva reso le giurisdizioni di equità «fattori potenti di equilibrio e pacificazione», in grado di «preparare un graduale e pacifico assetto sociale migliore di quello presente». La «paziente opera giurisprudenziale» pareva destinata a improntare il «diritto positivo», con sentenze di carattere dichiarativo, non costitutivo, che non si sostituivano al legislatore; la distinzione tra legge ed equità era ritenuta più apparente che reale. In questo senso Calamandrei richiamava Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo di Cammeo nel Trattato di Orlando, per tematizzare l'equità come fonte formale di diritto; l'approccio formalistico, diverso da quello di un Maggiore, consentiva di lasciare intatto il principio di separazione dei poteri tra legislativo e giudiziario, agitando lo spettro della Russia sovietica e del «sistema del diritto libero applicato per rafforzare la dittatura»⁶⁰.

Calamandrei sceglieva il tema Governo e magistratura per inaugurare l'anno accademico a Siena il 13 Novembre 1921; argomentava che la «sistematica moltiplicazione delle giurisdizioni speciali» collideva con la «unità di giurisdizione», che la «vecchia Destra» aveva consacrato all'art. 2 della legge 25 Marzo 1865, per non assorbire la giustizia nell'amministrazione. Nel ribadire la fede nell'«ideale della giurisdizione unica» stigmatizzava in particolare il Commissario degli alloggi, «mostro un pò legislatore, un pò amministratore, un pò giudice», in grado di sospendere gli sfratti, regolarmente ordinati dall'autorità giudiziaria con atti «insindacabili», perché sostenuto da qualche «turba schiamazzatrice». Calamandrei lamentava «partiti italiani, in tutt'altre faccende affaccendati, agnostici in materia di giustizia, per mancanza di ogni seria conoscenza del tema»; coglieva un disorientamento, specie tra i giovani, per la «stampa di opposizione», che metteva in scena una magistratura «strumento docile della classe che è al potere». Sottolineva di aver partecipato al Congresso dei magistrati, riuniti a Firenze, e si diceva allarmato per l'«applaudito» monito di un giudice, «sappiano gli onesti di tutti i partiti che la magistratura non può fare il suo dovere fino in fondo, perché il governo non lo permette». Nella crisi estrema dell'Italia liberale Calamandrei collocava la magistratura nello «Stato democratico» entro la 'grande fondazione' del giudice sottoposto alla legge, «voce augusta

⁶⁰ P. Calamandrei, Il Significato costituzionale, cit., p. 55; analogamente Id., Cassazione e giurisdizioni speciali, in Foro it., 1922, c. 30. Sulla Prolusione al Cesare Alfieri cfr. V. Denti, Processo civile, cit., p. 60; C. Latini, L'"Araba fenice". Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale in Italia tra Otto e Novecento, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2006, p. 595 ss.; Sull'«ideale della giurisdizione unica», ripreso nella Relazione al codice del 1940 cfr. G. Cianferotti, Ufficio del giurista nello Stato autoritario ed ermeneutica della reticenza, Mario Bracci e Piero Calamandrei dalle giurisdizioni d'equità della Grande guerra al codice di procedura civile del 1940, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2007, pp. 259-323.

della Patria». Iscriveva in questo «sistema» l'autogoverno della magistratura, auspicando corpi deliberanti, non solo consultivi, eletti dai magistrati senza alcun altra ingerenza, tanto meno dell'esecutivo. Perorava in particolare per l'indipendenza del Pubblico ministero e per l'eliminazione della «ingerenza preventiva» sul lavoro dei giudici, che dovevano temere «vendette» e «favori»; criticava «l'ingerenza successiva», le frequenti amnistie del dopoguerra, che interrompevano i processi e vanificavano i giudicati, con speciale riferimento a quella per i 'disertori'. Guardando all'Europa, Calamandrei vedeva nell'idea dei «socialisti tedeschi» di giudici elettivi il rischio dell'«asservimento della giustizia alla politica», ed affermava il «mirabile modello inglese» poteva poggiare solo sul «costume morale» d'oltre Manica. L'unità della giurisdizione, garanzia di legalità, era indicato come il cuore vitale dello Stato di diritto, «vi è nello Stato una forza superiore ai partiti, che è la giustizia». L'oratore chiudeva l'inaugurazione dell'anno accademico con il ricordo dei «morti per un grande sogno di giustizia», additati come esempio ai «giovani, qualunque sia il vostro partito»61.

In un saggio attento alla comparazione, Calamandrei rifletteva sulla crisi di Weimar, acuta anche per le politiche delle potenze vincitrici, ed auspicava «organi di giustizia comuni a tutti gli Stati per la ricostruzione dell'Europa»⁶². In un libro sul pensiero di Radbruch il giurista toscano ribadiva che i giudici popolari erano alternativi a un modello «moderno» di *iurisdictio*, poggiante sul «diritto pubblico»⁶³. In questo orizzonte un saggio del 1924 prendeva atto del tramonto del ruolo costituzionale della giuria italiana come presidio delle libertà; entro un quadro teorico amministrativistico la sentenza della Corte d'assise era definita «atto giurisdizionale *complesso*, ma *unico*»⁶⁴, quasi 'anticipando' la legge del 1931

⁶¹ P. Calamandrei, Governo e magistratura, cit., p. 88; sulla Prolusione cfr. almeno A. Pizzorusso, Il pensiero di Calamandrei allora ed oggi, a trent'anni dalla sua scomparsa: la magistratura, in Piero Calamandrei, Ventidue saggi cit., p. 191 ss.; V. Denti, Calamandrei e la Costituente, ivi, p. 407; G. Cianferotti, Ufficio del giurista nello Stato autoritario, cit., p. 241 ss.; A. Meniconi, Una "giustizia con l'abito nuovo"? La magistratura e la Costituzione del 1948, in Journal of Constitutional History. Giornale di storia costituzionale, 2018, p. 173. Sul tema cfr. anche P. Calamandrei, Cassazione e giurisdizioni speciali, in Foro it., 1922, c. 30.

⁶² P. Calamandrei, Il tribunale arbitrale misto italo germanico e il suo regolamento processuale, estr. Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1922.

⁶³ P. Calamandrei, *Programma di politica giudiziaria dei socialisti tedeschi*, Milano, 1922, p. 161.

⁶⁴ P. Calamandrei, La sentenza soggettivamente complessa, in Id., Opere giuridiche,

sullo scabinato, con i magistrati togati e i giudici popolari – assessori – formanti un unico collegio⁶⁵. Alle critiche dei giudici tolleranti le violenze fasciste in Italia o nemici della repubblica in Germania Calamandrei rispondeva con la parola d'ordine dell'«indipendenza dei magistrati contro il governo». La crisi del «giudice come si studia a scuola» era messa in conto alla politicizzazione della giustizia, distinta in «rossa [...] asservita alle classi lavoratrici», e «azzurra», a tutela degli «abbienti»; il docente a Siena concludeva che lo Stato fondato sulla separazione dei poteri non poteva ammettere una «magistratura in balia dei politicanti»⁶⁶.

4. L'Avvocatura «di domani»

La *Prolusione* sull'Avvocatura definiva la riforma delle «professioni legali» la «premessa» di quella del «processo civile». Aderiva ad una «concezione pubblicistica» di avvocato «cooperatore del giudice nel vero giuridico», «elemento integrante dell'ordinamento giudiziario», preferita alla «privatistica», l'«avvocato azzeccagarbugli», «soldato di ventura davanti al giudice marionetta». Consapevole della crisi della professione, Calamandrei affidava ad una riforma in primo luogo «morale» il rimedio al «ristagno giudiziario», ai «litiganti tergiversatori», «temerari», «bugiardi». Invitava gli studenti, futuri professionisti, ad essere «onesti», con l'esempio di Lessona, «sacerdote del diritto, che, pur servendo all'interesse del suo patrocinato, soprattutto si preoccupava di servire con pura coscienza alla giustizia». Era questa la condizione per conquistare la fiducia dell'«opinione pubblica» e per sottrarre l'Avvocatura – «in decadimento» per la «pletora degli avvocati» – agli «epiteti ingiuriosi» e alla «satira popolare». Il docente rifletteva sulla «ostilità delle classi popolari contro le professioni legali», incarnatasi in alcune leggi dei «periodi rivoluzionari»; ne coglieva una eco negli argomenti di Loria sugli avvocati «strumenti improduttivi dell'usurpazione capitalistica». A Ordine nuovo, che proponeva l'abolizione degli Ordini professionali, come in Russia,

I, cit., p. 106 ss., su cui G. Cianferotti, Introduzione. Logica del processo, logica del giudizio ed opinione pubblica, in F. Colao, L. Lacche, C. Storti (a cura di), Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento, Bologna, 2008, p. 27.

⁶⁵ Indicazioni in R. Orlandi, *La riforma fascista delle corti d'Assise*, in L. Garlati (a cura di), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano, 2010, p. 225 ss.

⁶⁶ P. Calamandrei, La crisi della giustizia penale in Germania secondo un recente libro, estr. La scuola positiva, 1923.

Calamandrei opponeva che l'avvocato non era a «guardia del capitale». Quanto alla «socializzazione dell'avvocatura», criticava la «Prussia autocratica» e la «Russia comunista»; né apprezzava l'«avvocatura di Stato», sul modello della «antica dei poveri», l'avvocato «stipendiato [...] che si rimette alla clemenza degli eccellentissimi giudici».

Dalla prospettiva della «serietà» della professione, il docente discuteva lo schema di riforma approntato dalla Commissione nominata da Mortara il 21 Ottobre 1919, anche per ovviare alla crescente disoccupazione intellettuale. Apprezzava l'unificazione della figura dell'avvocato e del procuratore, e l'innalzamento a quattro degli anni di pratica; si dichiarava contrario all'Albo chiuso, cui preferiva il «potere dello Stato di controllare con un esame serio e difficile l'idoneità degli aspiranti», al fine di abilitarne «pochi, elevati per scienza e moralità». A proposito di un nodo cruciale, affermava che l'«Avvocatura padrona di sé stessa», in grado di cooptare i professionisti nel barreau, non aveva offerto «buona prova in Italia». La Prolusione guardava ad una libera professione connotata ancora dai tratti liberali dei Discorsi sull'avvocatura di Zanardelli, con la libertà di scegliere il patrocinatore, poggiante sulla fiducia. Tematizzava la «buona» sentenza come risultato di piú forze «ad armi pari», a garanzia dell'assistito e della giustizia, garantiti entrambi dalla libertà e indipendenza del libero professionista da «qualsiasi inframettenza del potere politico». Calamandrei concludeva che il «rinnovamento della vita sociale [...] dopo la gran prova» non aveva bisogno di un «leguleio chiacchierone», ma di un interprete della «utilità sociale» e della «forza spirituale del diritto», forte della «scienza nobile che insegna a guarire, nel piú semplice e onesto modo possibile, quelle inevitabili malattie del diritto che sono oggi, e saranno in ogni tempo, le liti»⁶⁷.

Inaugurando l'anno accademico il 13 Novembre 1921, Calamandrei metteva in conto agli avvocati in Parlamento, «politicanti di professione», l'ennesima occasione mancata per riformare la legge professionale; stigmatizzava la «fortuna dell'Avvocatura» subordinata all'«intrigo parlamentare»⁶⁸. In un intervento pubblico definiva gli studenti di Legge una «massa amorfa di scansafatiche», che, «strappata la licenza liceale a forza di scioperi», andavano ad ingrossare la «paurosa folla di mediocri». Al «decadimento» della professione opponeva «la parola d'ordine» «pochi ma buoni»⁶⁹; interveniva al Congresso forense con la proposta «impoli-

⁶⁷ P. Calamandrei, L'avvocatura, cit., pp. 229 ss., p. 350.

⁶⁸ P. Calamandrei, Governo e magistratura, cit., p. 196.

⁶⁹ P. Calamandrei, *Il problema giudiziario*, cit., p. 10.

tica» di sottrarre ai Consigli l'esami di ammissione, e di istituire un «rigorosissimo Esame di Stato», preferito all'Albo chiuso, ai «cattivissimi pochi»⁷⁰. Troppi avvocati! tematizzava una «crisi morale» – argomento condiviso dalla recensione di Mortara – aspetto di una profonda «crisi italiana», un «formidabile problema di educazione». Con i toni di Salvemini la «pletora» era messa in conto all'egoismo delle «classi medie» e delle «cosiddette classi intellettuali», al «gretto individualismo della vita italiana [...] che vede nello Stato soltanto il governo ladro», ai «figli della borghesia», alla ricerca di un posto come «attività sociale parassitaria», in grado di alimentare soprattutto la «lotta contro il Fisco». Calamandrei coglieva inoltre che nel primo dopoguerra l'avvocatura stava mutando, per la presenza di molti professionisti negli uffici legali degli enti pubblici; Troppi avvocati! rispondeva al processo di burocratizzazione con la definizione «classica» della libertà del rapporto con l'assistito entro la «funzione di carattere pubblico», concetto che Calamandrei diceva non radicato nella «coscienza dei profani». Il libro edito da La voce tematizzava anche l'interesse privato ad una sentenza favorevole all'assistito, spiegando che l'avvocato offriva alla società la garanzia della sua «scienza», indicando al giudice il motivo della lite, e della «onestà», difendendo la giustizia dalla malafede delle parti, in un «interessante fenomeno che la scienza giuridica studia sotto il nome di esercizio privato di pubbliche funzioni»⁷¹.

Il rimedio alla crisi, «molti avvocati, poca giustizia», era anche al centro delle proposte di riforma della Facoltà di giurisprudenza, pubblicate ne *L'Università di domani* dell'amico Giorgio Pasquali, con Salvemini partecipe delle appassionate discussioni tra intellettuali «criticanti», nucleo del Circolo di cultura e del *Non mollare*⁷². Calamandrei proponeva dunque un biennio propedeutico ed uno specialistico; il primo era incentrato sulle materie storiche e filosofiche, «che aprono la mente». Sosteneva l'abolizione dei nozionistici esampi speciali, da sostituire con Seminari ed esercitazioni, secondo il «mito» germanico; insisteva sull'introduzione di un rigoroso esame di Stato, contrastato cavallo di battaglia del «partito della scuola»⁷³. Calamandrei condivideva anche la risa-

⁷⁰ P. Calamandrei, Riforme della legge professionale, in Id., Opere giuridiche, cit., I, p. 61 ss.

⁷¹ P. Calamandrei, *Troppi avvocati!*, in Id., *Opere giuridiche*, cit., I, p. 70 ss., sull'eccessivo numero di professionisti, «male sociale profondo» cfr. L. Mortara, *Recensione a Calamandrei*, *Troppi avvocati!*, in *Giurisprudenza italiana*, 1921, IV, c. 61.

⁷² E. Finzi, *Piero Calamandrei*, cit., p. 306.

⁷³ G. PASQUALI, P. CALAMANDREI, L'Università di domani, Foligno, 1923; Calamandrei

lente idea riduzionistica della pletora di sedi universitarie e di Facoltà; per non condannare Siena, era estensore di un ordine del giorno dell'ateneo, indirizzato al ministro Gentile. Calamandrei si diceva consapevole della «paurosa gravità del compito assunto da chi regge l'Italia in questo momento»⁷⁴, e «plaudiva vivamente» all'autonomia universitaria, voluta dalla «mente illuminata di scienziato e cuore d'italiano». Dell'ateneo senese - ricompreso dalla riforma del 1923 nel novero di quelle sostenute in parte dagli enti locali – vantava le «radici ben salde nella storia», gli «studi fecondi nelle piccole città appartate», la «dimestichezza tra professori e scolaresca», impensabile nelle grandi sedi, i prestigiosi Studi senesi, il legame dell'ateneo con la città, anche grazie al sostegno del Consorzio universitario e del Monte dei Paschi. In nome della gentiliana specializzazione delle sedi, auspicava per Siena una «Facoltà giuridico-economica commerciale», dal momento che la Toscana aspettava da tempo un Istituto superiore di Commercio. Convinto, come Gentile, dell'assoluta priorità dell'istruzione tra gli obbiettivi del governo, Calamandrei evocava «energie nazionali» a sostegno di una scienza «non vuota accademia»⁷⁵. In una lettera a Codignola il Nostro declinava l'invito del filosofo alla Minerva a dirigere la sezione istruzione superiore, in nome della scelta, «nel momento appassionato», di restare nella cattedra, «posto di combattimento», anche se dalla riforma Gentile, ispirata a «libertà e responsabilità», pareva dipendere la «sorte futura d'Italia»⁷⁶.

Il disegno di legge sull'Avvocatura, presentato da Alfredo Rocco alla Camera come il «meno fascista»⁷⁷ dei provvedimenti in discussione, non stravolgeva l'impianto liberale della professione, e pareva avere il merito di accogliere certe parole d'ordine de *Troppi avvocati!* Al «ministro

era autore dell'Appendice II, La Facoltà di giurisprudenza, ivi, p. 248 ss.; dell'appendice III, La nomina dei professori, concorso o chiamata? Sull'Università italiana, anche per indicazione sui modelli cfr. ora G. Cianferotti, 1914. Le Università italiane e la Germania, Bologna, 2016, p. 87 ss.; in particolare sulle vicende dell'ateneo senese in questa delicata stagione cfr. A. Landuyt, L'Università di Siena dal dopoguerra alla riforma Gentile, in A. Orlandini (a cura di), Fascismo e antifascismo nel senese, Firenze, 1994, p. 254 ss.

⁷⁴ La lettera a Lombardo Radice del 13 Febbraio 1923, in P. Calamandrei, *Lettere*, cit., p. 197.

⁷⁵ Per l'Università di Siena, Siena, 1923.

⁷⁶ P. CALAMANDREI, *Lettere*, cit., p.198. Ricordava un «Calamandrei indignato per i favoritismi della cricca di Gentile», anche se «il programma da applicare» si doveva avvalere «di emenenti che ne sono convinti (e non sono molti)» Il *Diario* di Prezzolini, 8 Gennaio 1924, citato da P. Grossi, *Stile fiorentino*, cit., p. 160.

⁷⁷ Fonti in A. Meniconi, *La maschia avvocatura*, cit., p. 105.

della giustizia e giurista insigne» Calamandrei non contestava la «menomazione dell'autonomia degli Ordini forensi», messa polemicamente in conto all'inerzia dei professionisti, pur tanti in Parlamento, indisposti a ovviare alla «pletora degli avvocati»; «ben fa lo Stato a metterli sotto tutela» – asseriva Calamandrei – che del provvedimento apprezzava soprattutto l'Esame di Stato, «sicuro progresso verso una piú rigorosa selezione». Il giurista fiorentino non vedeva inoltre una restrizione «autoritaria» dell'«eloquenza giudiziaria» nella proposta di Rocco di porre limiti temporali alla durata delle arringhe dei difensori, che non dovevano risolversi in «recitazione teatrale», «da filodrammatica». «Nel campo dell'oratoria» Calamandrei apprezzava il limite posto all'inutile protrarsi delle udienze dal codice di procedura penale *in fieri*, con un argine «alle parole in libertà [...] un freno all'arte forense»⁷⁸.

Tra la fine del 1924 e il 1925 nella «fascistopoli Firenze» Calamandrei redigeva il documento di protesta del Consiglio dell'Ordine, firmato dal vice presidente, contro le violenze degli squadristi, «in odio a chi rappresenta, col magistero della difesa, il principio della giustizia»; nel 1955 avrebbe ripreso queste parole, ricordando Non mollare!⁷⁹. Nel 1935 l'Elogio paventava il rischio dell'Avvocatura come pubblico servizio di funzionari statali, e ribadiva il «carattere pubblicistico» della «libera professione»⁸⁰. Di contro alla rappresentazione dell'avvocato nuncius della volontà della parte, prospettato da Carnelutti³¹, Calamandrei tematizzava la garanzia processuale iscritta nella figura del libero professionista, dominus delle cause, «che si svolge, nell'interesse della giustizia, in regime

⁷⁸ P. Calamandrei, Note sull'ordinamento dell'Avvocatura (1925), in Id., Opere giuridiche, cit., p. 346 ss. Sul tema cfr. M.N. Miletti, Le ali ripiegate. Il modello di avvocato fascista nel codice di procedura penale del 1930, in Acta Histriae, 2008; S. Vinci, L'eloquenza "sincopata". Il linguaggio forense negli anni del fascismo, in Quaderni del Dipartimento ionico, 2017, p. 7 ss.; anche per un cenno a Calamandrei si può vedere F. Colao, Itinerari del diritto di difesa nel processo penale dalla caduta del fascismo alla Novella del 1955, in Italian Review of legal History, 2017.

⁷⁹ Sulle devastazioni del dicembre 1924 e sulla strage del 3 Ottobre 1925 indicazioni in F. Tacchi, *Gli avvocati*, cit., p. 419 ss., 427 ss.; sull'avversione del regime verso la «missione» degli avvocati, nell'incarnare «l'idea di legalità e giustizia» P. Calamandrei, *Il manganello*, *la cultura e la giustizia*, in *Non mollare*, a cura di M. Franzinelli, Torino, 2006, p. 65 ss.

⁸⁰ P. Calamandrei, *Elogio*, cit., p. XVII.

⁸¹ F. Carnelutti, Figura giuridica del difensore, in Rivista di diritto e procedura civile, 1940, p. 65 ss.; su Carnelutti, che con Calamandrei e Redenti partecipava alla redazione del codice cfr. ora G. Alpa, Il nuovo codice nelle Istituzioni di Calamandrei e nelle Istituzioni di Francesco Carnelutti, in Piero Calamandrei e il nuovo codice, cit., p. 217 ss.

di indipendenza tecnica e politica»⁸². Durante la guerra un linguaggio cifrato «attualizzava» un'opera del Sansovino, a proposito della distanza tra le «cerimonie dei cortigiani» e «l'avvocatura, della libertà di Venezia pilastro essenziale»⁸³. Il 25 Agosto 1943 Calamandrei celebrava su *Il Corriere della sera Gli avvocati e la libertà*, «sacerdoti» in ogni tempo, della «piú liberale delle professioni [...] che attende ai problemi sociali»⁸⁴. Da presidente del Consiglio nazionale forense, riunito nel 1947 nel Salone dei Cinquecento a Firenze, Calamandrei affidava l'Avvocatura alla «memoria dell'Avvocato Enrico Bocci e di tutti gli Avvocati d'Italia caduti per la libertà»⁸⁵.

5. «Questioni fondamentali» per la riforma del processo civile (1914-1941)

Nel 1914 Calamandrei recensiva l'opera di Adolf Wach, con argomenti ripresi negli anni a venire; sottolineava che il processo civile italiano non aveva bisogno di «riadattamenti parziali del vecchio codice», ma di un «urgente miglioramento», visti il fallimento della riforma del rito sommario del 1901 e l'insuccesso del *Progetto* del guardasigilli Orlando. Proponeva un modello incentrato sul «principio dispositivo» e sui «canoni dell'immediatezza e oralità nell'«assunzione delle prove», strumentali alla «concentrazione del procedimento». La questione chiamava in causa anche il metodo di studio, nel superamento dell'esegesi; negli stessi termini di Chiovenda, Calamandrei indicava in Wach un «maestro insigne di astratte teorie processuali», al tempo stesso tutt'altro che «dottrinario», per l'attenzione al «dato sperimentale», ad una pragmatica «migliore giustizia» di diritto processuale civile, aperta alla compara-

⁸² P. Calamandrei, Gli avvocati dello Stato e l'inamovibilità, in Foro it., III, 1943, c. 34.

 $^{^{83}}$ P. Calamandrei, Prefazione, in F. Sansovino, $L'avvocato\ e\ il\ funzionario,$ Firenze, 1942.

⁸⁴ P. Calamandrei, Gli avvocati e la libertà, in «Corriere della sera», 25 Agosto 1943, ora anche in Id., Utopie di idealisti ingenui? I fondi per il Corriere, Introduzione e cura di A. Padoa Schioppa, Milano, 2009, p. 34 ss.

⁸⁵ Cfr. ora Atti del primo Congresso nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra (Settembre-novembre 1947), a cura di G. Alpa, S. Borsacchi, R. Russo, Bologna, 2006, p. 43 ss.

⁸⁶ P. Calamandrei, "Questioni fondamentali e riforme del processo civile" di Adolf Wach (1914), in Id., Opere giuridiche, cit., I, Napoli, 1966, p. 55 ss.

zione - Calamandrei ne era redattore capo - ospitava un saggio del giurista toscano sul Regolamento processuale del Klein⁸⁷. Quel modello era richiamato nella Prolusione sull'Avvocatura; il docente citava I doveri sociali del diritto giudiziario civile di Lessona e spiegava che la «concezione privatistica» del processo, ove il «merito della lite lasciava indifferente lo Stato», aveva lasciato il campo a quella «pubblicistica». Da tempo il rito disegnato dal codice di procedura civile del 1865 pareva aver cessato di essere un astratto luogo di pacifica composizione di pretese di parti ugualmente capaci di utilizzare gli strumenti a disposizione; lo Stato era chiamato a comporre il «conflitto di interessi privati», facendo valere, tramite il giudice, «l'interesse pubblico all'attuazione del diritto», «già in astratto preannunciato nella legislazione». L'ancoraggio alla tradizione liberale e la sensibilità per la questione sociale erano iscritte nel «sistema della legalità», contro le tendenze del «diritto libero», contro lo «snaturamento poliziesco» del giudice⁸⁸. Calamandrei non aderiva all'idea di processo come luogo di poteri delle parti, senza oneri a loro carico; nel 1951 avrebbe ricordato di aver espresso riserve sul modello «integrale» del Goldschmidt, ma che la tragedia della guerra aveva mostrato l'esito dell'«inquisitorio», e rivelato il giurista tedesco «maestro di liberalismo processuale⁸⁹. Der Prozess als Recthslage pareva marcare il legame tra «dialetticità del processo e dottrina politica del liberalismo» 90.

La polarità tra autoritarismo e liberalismo come «ideologie» 91 del pro-

⁸⁷ P. Calamandrei, L'opera di Francesco Klein e il processo civile austriaco, in Rivista di diritto processuale, 1925, p. 88 ss. Sulla Rivista fondata nel 1924 da Chiovenda e Carnelutti cfr. V. Denti, M. Taruffo, La Rivista di diritto processuale civile, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1987, p. 631 ss.

⁸⁸ P. Calamandrei, L'avvocatura, cit., p. 297 ss.

⁸⁹ P. Calamandrei, Il processo come situazione giuridica, in Rivista di diritto processuale, 1927, p. 219, rettificato in Id., Un maestro di liberalismo processuale, ivi, 1951, p. 1 ss.; sul testo cfr. P. Cipriani, Piero Calamandrei maestro di liberalismo processuale, in V. Garofalo (a cura di), Unità del sapere giuridico e poliformismo normativo, Milano 2008, p. 57 ss.; A. Chizzini, Correnti nel pensiero moderno e poteri del giudice nel processo civile nel pensiero di Piero Calamandrei: tre variazioni sul tema, in Poteri del giudice, cit., p. 266 ss.; G. Scarselli, Attualità delle lezioni, cit., p. 138 ss.; A. Panzarola, Una lezione attuale, cit., p. 120.

⁹⁰ P. Calamandrei, *La dialetticità del processo*, ora in Id., *Processo e democrazia*, cit., p. 127.

⁹¹ Il ricorso al termine in M. Cappelletti, I diritti sociali di proprietà nella concezione di Piero Calamandrei, in Id., Processo e ideologie, Bologna, 1969, p. 511 ss.; V. Denti, Processo civile, cit., p. 9 ss.; F. Cipriani, Piero Calamandrei, la Relazione al Re e l'apostolato di Chiovenda, in Id., Ideologie e modelli del processo civile, Napoli, 1997,

cesso civile non sembra dunque una chiave di lettura appagante per leggere il pensiero di Calamandrei a proposito di quelle che il giurista fiorentino definiva «due concezioni che si dividono il campo (ma spesso vengono a patti e se lo dividono»⁹². Dal 1920 la mediazione tra interesse individuale e pubblico, autonomia privata e poteri del giudice, segnava l'impegno di Calamandrei nel processo riformatore approdato al codice del 1940, col processo civile da ancorare al «sistema costituzionale della formulazione legislativa [...] sistema della legalità»⁹³; inaugurando l'anno accademico a Siena il «problema della giustizia» era prospettato come «problema di vita o di morte per lo Stato»⁹⁴. Quanto agli «idealtipi» processuali, la preferenza accordata al «modello austro-germanico» poggiava sul «paradossale» riferimento alla Grande guerra: se era vero che il «soldato italiano» aveva brillato «per valore e bontà, uno dei migliori del mondo», «questa verità» non pareva valere per il «nostro codice di procedura civile»⁹⁵.

Al Convegno della Lega democratica per il rinnovamento della vita politica nazionale Calamandrei criticava gli «ostacoli sistematici», che il Parlamento da cinquant'anni opponeva ai tentativi di affermare i principi d'ordine «costituzionale», che piú gli stavano a cuore, l'unità della giurisdizione e l'indipendenza della magistratura. L'auspicato varo dell'apprezzato *Progetto* Mortara per un ordine giudiziario non burocratico appariva banco di prova per capire se la «recente riforma elettorale» avesse prodotto un Parlamento in grado di «deliberare le piú urgenti riforme, una sana politica nazionale svincolata dai bassi compromessi con camarille locali». I partiti affacciatisi sulla scena, in particolare i «socialisti», parevano impreparati davanti al «problema» della giustizia, dai nevralgici «lati politici» Quanto al merito della riforma, la *Prolusione* sull'Avvocatura plaudiva sia alla «coraggiosa Relazione del Ministro Mortara», critica del «processo civile da molti decenni povero

p. 121 ss.; G. Verde, Le ideologie del processo in un recente saggio, in Rivista di diritto processuale, 2002, p. 676 ss.

⁹² P. Calamandrei, Un maestro di liberalismo processuale, cit., p. 2; sulla dimensione «privatistica» o «pubblicistica» del processo civile e sui «punti di equilibrio» cfr. A. Proto Pisani, Il codice di procedura civile del 1940 fra pubblico e privato: una continuità nella cultura processualcivilistica rotta con cinquanta anni di ritardo, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1999, p. 722.

⁹³ P. CALAMANDREI, Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità, cit., p. 39.

⁹⁴ P. Calamandrei, Governo e magistratura, cit., p. 60 ss.

⁹⁵ P. Calamandrei, Problemi giudiziari nella Venezia Tridentina, cit., p. 271.

⁹⁶ P. CALAMANDREI, *Il problema giudiziario*, cit., p. 11.

vecchio arnese arrugginito»⁹⁷, che alla «proposta di riforma del processo civile del prof. Chiovenda». Senza entrare nello specifico delle due opzioni, con un certo pragmatismo Calamandrei invitava i giuristi, specie quelli in Parlamento, a liberarsi del «sacro terrore della riforma»⁹⁸. Nel 1928 avrebbe accomunato le «contrapposte tendenze» – la «mortariana», meno favorevole all'oralità di quella «chiovendiana» – entro la «concezione pubblicistica»⁹⁹.

Un Calamandrei attento alle riforme spiegava a lezione¹⁰⁰ e commentava la legge 9 Luglio e Regolamento 24 luglio 1922 sul procedimento monitorio, tematizzando un processo preposto agli «interessi individuali delle parti che chiedono tutela», che si ricomponevano nel diritto oggettivo attraverso il giudice, espressione dell'interesse «pubblico» di una «società ordinata». La piú efficace risposta per regolare i rapporti economici tra creditori e debitori pareva la «disciplina»¹⁰¹. Calamandrei non si sot-

- ⁹⁷ Mortara era apprezzato anche come primo presidente di Cassazione, inteso ad orientare la giurisprudenza nel segno del limitare i formalismi del processo; P. Calamandrei, L'avvocatura, cit., p. 307; P. Calamandrei, Ludovico Mortara, in Rivista di diritto civile, 1937, p. 466. Sul Progetto di ordinamento giudiziario cfr. L. Mortara, Per la riforma giudiziaria, in Giur. it., 1920, p. 1 ss., su cui F.A. Genovese, Lodovico Mortara guardasigilli e il progetto impossibile (ovvero, l'utopia italiana di una magistratura di estrazione non burocratica), in Le carte e la storia, 2004, p. 191 ss. In generale cfr. L. Mortara, Per il nuovo codice di procedura civile: riflessioni e proposte, Torino, 1923; anche per indicazioni cfr. ora M. Boni, Il figlio del rabbino. Lodovico Mortara. Storia di un ebreo ai vertici del Regno d'Italia, Roma, 2018.
- ⁹⁸ P. Calamandrei, L'avvocatura, cit., p. 309. Sull'influenza di Chiovenda nella processualcivilistica nazionale cfr. P. Calamandrei, Gli studi di diritto processuale civile in Italia negli ultimi trent'anni (1941), in Id., Studi sul processo civile, cit., V, p. 302 ss.; M. Meccarelli, Giuseppe Chiovenda, in Contributo italiano, cit., p. 463 ss.; M. Taruffo, Chiovenda, Giuseppe, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., pp. 526-529.
- ⁹⁹ P. Calamandrei, Note introduttive allo studio del Progetto Carnelutti (1928), in Id., Opere giuridiche, cit., II, p. 192, 187. La rassegna Zivilprozessreformen in Italien, ivi, I, pp. 94 ss.
- ¹⁰⁰ AsuS, XIV, C, 12, Libretto delle lezioni di Procedura civile e ordinamento giudiziario tenute dal sig. prof. Piero Calamandrei nell'anno accademico 1922-23, lezione 12 Novembre 1922.
- ¹⁰¹ P. Calamandrei, Sulla struttura del procedimento monitorio nel diritto italiano, in Studi senesi, 1923, p. 209; Calamandrei apprezzava uno strumento inteso a far ottenere al creditore un titolo esecutivo da far valere verso il debitore, in modo rapido e non costoso, alternativo al procedimento ordinario. Condivideva il rafforzmento della tutela del credito, e lamentava un'«aberrazione ottica», laddove il legislatore offriva «scappatoie e nascondigli al debitore che non vuole pagare»; osservava un procedimento di esecuzione ancora lungo, per richiedere il requisito della prova scritta invece dell'apertura al principio dell'oralità, nel segno di una tutela piú rapida. In particolare Calamandrei criticava i partiti di sinistra, che, in Parlamento, identificavano il creditore col

traeva al ruolo di «riformatore», chiamato da Oviglio il 30 Dicembre 1923 come membro della Sottocommissione per la riforma del codice presieduta da Mortara¹⁰²; i lavori si sarebbero arenati con il *Progetto* Carnelutti, in seguito reputato dal giurista toscano un «codice personale», da rimeditare «mentre fervono le discussioni sul Progetto Solmi»¹⁰³. L'assillo della riforma pare spiegare l'adesione di Calamandrei ai primi provvedimenti varati dal Ministero Mussolini¹⁰⁴; davanti alla sospirata «unificazione della Cassazione civile», il giurista toscano rivolgeva un'«incondizionata lode» al guardasigilli Oviglio, per la vittoria sulla «degenerazione parlamentare», che, per decenni, aveva preposti gli «interessi particolari» delle Corti regionali a quello «supremo del Paese»¹⁰⁵. Per Calamandrei il rd. 1923 aveva il merito di sostituire l'uniformità della giurisprudenza alla «interpretazione della Cassazione territoriale», in vista di una giustizia amministrata da «giudici indipendenti, sottoposti soltanto alla legge»¹⁰⁶.

capitalista e il debitore con il meno abbiente, ricomprendendo tra i primi piccoli commercianti, artigiani, professionisti, puntuali nella prestazione e messi in crisi dal debitore inadempiente, spesso «dinonesto»; cfr. P. Calamandrei, Per la validità del processo ingiunzionale, in Rivista di diritto processuale civile, p. 70. Ricorda che gli scritti furono raccolti in un volume del 1926, preceduti da una Nota polemica, M. Taruffo, Calamandrei e le riforme del processo civile, cit., che considera certi «argomenti politici forse troppo legati allo spirito dell'epoca», p. 132.

¹⁰² Sulla Commissione, composta dall'«olimpo della procedura civile italiana» cfr. F. Cipriani, *Ricordo di Francesco Carnelutti nel quarantesimo anno della sua scomparsa*, in *Scritti in onore dei* Patres, cit., p. 308.

¹⁰³ P. Calamandrei, Note introduttive, cit., II, p. 1195, 187. Sulle proposte di Carnelutti, reputate avulse dalla pratica nel sostituire l'azione con incerta nozione di lite cfr. P. Calamandrei, Il concetto di "lite" nel pensiero di Francesco Carnelutti, ivi, pp. 202 ss. «Mentre fino a ieri credevamo che il piú fedele discepolo di Giuseppe Chiovenda fosse stato Calamandrei, si è dovuto prendere atto che in realtà Calamandrei fu il piú grande avversario di Chiovenda, in apparente nome del quale, dal 1920 in poi, combattè Carnelutti, che era il suo vero problema»; cosí F. Cipriani, La ribellione degli avvocati al cpc del 1942 e il silenzio del Consiglio nazionale forense, in Id., Avvocatura, cit., p. 271. Su Carnelutti, che con Calamandrei e Redenti aveva partecipato alla redazione del codice anche per indicazioni cfr. G. Alpa, Il nuovo codice nelle Istituzioni di Calamandrei e nelle Istituzioni di Francesco Carnelutti, in Piero Calamandrei e il nuovo codice, cit., p. 217 ss.

¹⁰⁴ Sottilinea che Mussolini aveva conquistato il potere rispettando le «regole della correttezza costituzionale» P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007, p. 242.

¹⁰⁵ P. Calamandrei, L'unificazione della Cassazione civile e gli interessi regionali, in Id., Opere giuridiche, cit., VIII, p. 348. Su un 'sentire' comune a non pochi liberali indicazioni in I. Birocchi, L. Loschiavo (a cura di), I giuristi e il fascino del regime (1918-1925), Roma, 2015.

¹⁰⁶ P. Calamandrei, Governo e magistratura, cit, p. 63 citava L. Mortara, Lo Stato moderno e la giustizia, Torino, 1885.

Nel 1924 Calamandrei si assentava per qualche giorno da Siena per partecipare al Congresso annuale della Società per il progresso delle scienze¹⁰⁷. La *Relazione* verteva sulla Cassazione unica dal concreto punto di vista del «funzionamento»: il docente dedicava anche due lezioni ai «problemi» sollevati dalla «Unificazione della Cassazione civile» ed ai «rimedi per diminuire il numero dei ricorsi» 108. Oltre al caveat per non trasformare la Corte in terza istanza, al Congresso Calamandrei affermava che «al di sopra dell'uniformità della giurisprudenza» – finalmente garantita – «c'è un bene piú geloso da custodire: l'indipendenza della magistratura, la quale, quando amministra giustizia, non prende ordini che dalla legge e dalla propria coscienza». La riforma del 1923 sembrava concludere un percorso avviato dalla Destra storica; l'accentramento non comportava un aumento del controllo politico sul giudice, quanto un suo ruolo piú dinamico nella «attuazione del diritto» 109, in linea con l'«influsso regolatore della futura interpretazione» 110, prospettato nel 1920, poi declinato nei termini dell'adeguamento della legge alle «esigenze della nazione in cammino». La voce per il Nuovo Digesto italiano celebrava il «rafforzamento dell'autorità dello Stato [...] della prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse privato», dello «ius constitutionis sullo ius litigatoris», con la sottolineatura della difesa della «unità del diritto oggettivo nazionale», nel coordinarsi delle «esigenze della pratica» e del «pensiero giuridico nazionale»¹¹¹.

La Cassazione unica appariva come un «ottimo augurio per la riforma del codice di procedura civile»¹¹²; in una lettera a Codignola del 1924 Calamandrei raccontava l'impegno nella «riforma processuale, meta modesta ma chiara cui attendo da anni», e che pareva «imminente»¹¹³. L'occasione arrivava con la redazione del codice del 1940 e la stesura della *Relazione* Grandi, ove i principii del codice di rito si riannodavano a

¹⁰⁷ AsuS, *Fascicoli del personale* n. 206, biglietto del 26 Aprile inviato da Calamandrei al Rettore. La Società nel 1923 aveva visto l'intervento di Gentile, che indicava nella scienza «uno dei piú alti interessi della collettività nazionale»; G. GENTILE, *La moralità della scienza*, Roma, 1924, p. 11 ss.

¹⁰⁸ AsuS, XIV, C, 12, Libretto delle lezioni di Procedura civile e ordinamento giudiziario tenute dal sig. prof. Piero Calamandrei nell'anno accademico 1923-24, Lezioni 9 e 10 Maggio 1924.

¹⁰⁹ P. Calamandrei, Per il funzionamento della Cassazione unica, in Id., Studi sul processo civile, cit., p. 287.

¹¹⁰ P. Calamandrei, La Cassazione civile, cit., II, p. 366.

¹¹¹ P. CALAMANDREI, Cassazione civile, in Nuovo Dig. It., Torino 1937, p. 895.

¹¹² P. Calamandrei, Per il funzionamento, cit., p. 287.

¹¹³ P. Calamandrei, *Lettere*, cit., pp. 197-198, p. 200.

quelli di valenza sostanziale, al libro VI del codice civile, dedicato alla tutela dei diritti¹¹⁴. Il Calamandrei «legislatore» riproponeva l'ideario riformatore maturato dall'anteguerra, il principio della giurisdizione unica, l'abolizione di quelle speciali, contingenti, l'autonomia individuale tutelata dal giudice, collaboratore delle parti nel thema probandum e del thema decidendum, se non nei tempi del processo. Avvicinare una «giustizia rapida, sostanziale, umana» al «popolo», «svantaggiato» dai «tecnicismi delle procedure troppo complicate»¹¹⁵, suonava come realizzazione di interessi generali dell'Italia alla fine degli anni Trenta, con i termini «pubblico» e «privato» molto diversi da quelli della stagione liberale. La posta in gioco - vinta da Calamandrei sui cantori della riduzione dell'atto giurisdizionale a mero comando, da cui l'«abolizione del processo civile» 116 – era l'ancoraggio al principio di legalità, coi corollari della predeterminazione delle forme e dei termini a garanzia della proiezione dei diritti dei privati nel processo di cognizione. A proposito dei «piú estesi poteri istruttori al giudice per esercitare la sua funzione [...] ricercare la verità ove l'iniziativa delle parti manchi o degeneri» 117, nel 1941 Calamandrei escludeva l'obbligo per le parti di dicere il verum – prospettato nel Progetto Solmi – pena «cadere» nella logica dei «processi alle streghe» ¹¹⁸.

¹¹⁴ Sottolinea il punto C. Consolo, *Il nuovo codice*, cit., p. 248.

¹¹⁵ Rispetto al codice del 1865 le parti perdevano la determinazione dei tempi del processo; cfr. La Relazione di Dino Grandi sul nuovo codice di procedura civile. Note sulla trascrizione di C. Donzelli, in Piero Calamandrei e il nuovo codice, cit., p. 3 ss. In generale sul codice autoritario F. Cipriani, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, in Archivio rivista Aic, 2002; una riconsiderazione in A. Proto Pisani, Il codice di procedura civile del 1940 tra pubblico e privato, cit., p. 737 ss.; sulla differenza tra processi autoritari e totalitari cfr. Verde, Le ideologie, cit., p. 676 ss.; opportunamente considera il codice dal punto di vista di un incremento dei poteri d'ufficio del giudice l'equilibrata ricostruzione di G. Scarselli, Poteri del giudice e diritti delle parti, in Poteri del giudice, cit., p. 8 ss.

¹¹⁶ P. Calamandrei, Abolizione del processo civile (1938), in Id., Opere giuridiche, cit., p. 386 ss., su cui R. Vaccarella, Il contributo di Calamandrei, cit., p. 264 ss.

¹¹⁷ Nella *voce* per l'*Enciclopedia italiana* Calamandrei riproponeva i temi della *Relazione Grandi*; marcava la distanza dai sistemi «totalitari», ed ascriveva il 'suo' codice alle «legislazioni processuali moderne», «anche degli Stati liberali e democratici», con il processo «strumento di legalità», fondato sul «principio dispositivo e impulso di parte», ed inteso a conferire «piú estesi poteri istruttori al giudice per esercitare la sua funzione [...] ricercare la verità ove l'iniziativa delle parti manchi o degeneri»; P. Calamandrei, *Processo* (1949), in Id., *Opere giuridiche*, cit., p. 605 ss. Sul tema cfr. M. Gradi, *L'obbligo di dire la verità*, Torino, 2018, p. 524 ss.

 $^{^{118}}$ P. Calamandrei, I processi alle streghe, in Rivista di diritto processuale civile, 1941, p. 54.

Quanto al rapporto tra giudici e avvocati, che all'indomani della Liberazione sarebbe parso agli Ordini forensi sbilanciato a favore dei primi¹¹⁹, Calamandrei argomentava che «nel nuovo processo civile» stabiliva «buone relazioni». Criticava dunque la legge 31 Marzo 1901, il «processo che nasce prima del giudice», con gli avvocati a scambiarsi le comparse «davanti a una larva di magistrato»; spiegava che a questo «sfasamento della procedura» per «mancanza di diretto contatto» – il giudice «entra quando gli avvocati escono» – il «nuovo processo civile» ovviava con il giudice istruttore, dal nome privo del «che di arcigno del processo penale» e di «psicologia autoritaria». Nell'illustrazione di Calamandrei il magistrato era tenuto a preparare la causa da presentare al collegio, «lavorando insieme» ai «difensori», che «scriveranno di meno e parleranno di piú», nella sottolineatura che «dall'urto delle libere opinioni può scaturire [...] la scintilla della verità»¹²⁰. Quanto al senso del suo ruolo nella codificazione, narrata come sbocco normativo del Progetto Chiovenda, nel 1941 Calamandrei asseriva che il maestro – e pareva parlare di sé stesso – «ha avuto il piú alto riconoscimento al quale le teorie enunciate da un giurista possano aspirare: quello di servire di base alle leggi dello Stato»¹²¹.

6. Una conclusione. «Il nostro mestiere» e lo «Stato autoritario»

Il I gennaio 1942 Leone Ginzburg, lontano dal «mondo delle umane lettere», scriveva al «caro professore», per ringraziarlo del dono del-

¹¹⁹ F. CIPRIANI, La ribellione degli avvocati, cit., p. 262.

¹²⁰ I due *Dialoghi*, uno sul vecchio processo, uno sul nuovo, avevano per teatro una 'felliniana' stazione d'acque termali; si confrontavano un «ingenuo» – un industriale, ignaro di diritto, ma interessato ad una giustizia civile celere ed efficace – due avvocati, due giudici; tra questi un «teorico» spiegava, un «pratico» marcava le 'eterne' distanze tra avvocatura e magistratura. Il «filosofo» era presentato come il «piú simpatico di tutti, perché sta a ad ascoltare e non parla mai», salvo la «battuta finale», sul dovere di tutti di «vivificare la riforma del processo civile», dal momento che «la giustizia è altruismo». Cfr. P. Calamandrei, *Delle buone relazioni*, cit., rispettivamente *Presentazione dei personaggi*, p. VII, p. 30 ss. 51 ss. Sul codice ispirato dalla visione di un processo piú attenta al ruolo dell'avvocato che a quella del giudice cfr. M. Taruffo, *Processo civile*, cit., p. 19.

¹²¹ Cosí, in una Rassegna di studi per l'estero, voluta nel 1940 da Mariano D'Amelio, P. Calamandrei, *Gli studi di diritto processuale in Italia nel ventennio fascista*, in D. Di Cecca, G. Ferri, M. Mercattili (a cura di), *Il pensiero giuridico italiano. Bibliografie*, Roma, 2018, p. 124.

l'Inventario; a proposito del contributo del giurista toscano al codice del 1940 ragionava sull'attitudine dell'«atto tecnico a rimanere puramente tecnico, senza colorarsi di qualcos'altro». Le considerazioni «ideologiche» sull'antifascista «legislatore»¹²² sembra(va)no non tener conto del fatto che, nel magistero di Calamandrei, il tecnicismo era baluardo della libertà del e nel processo, con la forma condizione della sostanza. Per il Nostro il senso 'ontologicamente' garantista delle forme processuali era pensabile entro la separazione della giustizia dalla politica; le critiche di questa visione sembrano poggiare sull'impossibilità dell'operazione, cuore vitale del liberalismo di Calamandrei, giurista e non ideologo, all'epoca della collaborazione con Grandi sorvegliato dalla polizia politica¹²³. In questa vicenda «politica e umana» la coppia fascismo-antifascismo non

¹²² La lettera di Ginzburg in *Piero Calamandrei e il nuovo codice*, cit., p. 281. Negava la compromissione dell'antifascista Calamandrei col regime già S. Rodota, Calamandrei, Piero, in Dizionario biografico degli italiani, Roma 1973; definiva 'oggettivamente' vicini al fascismo i giuristi che si discostavano dalla concezione liberale ottocentesca del processo G. Tarello, Quattro buoni giuristi per una cattiva azione, in Materiali per una storia della cultura giuridica moderna, 1977, p. 147. Soprattutto Cipriani verso la fine degli anni Ottanta ha insistito sul contributo di Calamandrei ad un codice autoritario; cfr. F. CIPRIANI, Piero Calamandrei, la Relazione al Re e l'apologia di Chiovenda, in Id., Scritti in onore dei Patres, cit., p. 435; F. Cipriani, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti: riflessioni e documenti nel cinquantenario dall'entrata in vigore, Napoli, 1992; F. CIPRIANI, Una nuova interpretazione di Calamandrei, in A. Fi-LIPPONIO, V. GAROFALO (a cura di), In ricordo di Franco Cipriani, Milano, 2010, p. 3 ss. Discutono criticamente questa interpretazione E. Grasso, Le "storie" di Franco Cipriani, le conoscenze scientifiche del processo e i metodi, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1994, p. 499 ss.; A. Proto Pisani, Il codice di procedura civile del 1940, cit., p. 737 ss. Sui «revisionisti» e i «negazionisti» – quest'ultimo termine coniato da Cipriani – cfr. S. Chiarloni, La giustizia civile e i suoi paradossi, in Storia d'Italia, Annali, 15, Legge, diritto, giustizia, a cura di L. Violante, Torino, 1998, p. 418 ss.; G. Verde, Le ideologie, cit., p. 676. Sull'inconsistenza delle accuse di fascismo, cfr. anche M. Sbriccoll, Calamandrei Piero, in Dizionario del fascismo, a cura di V. De Grazia, S. Luzzatto, I, Torino, 2002, pp. 214-216; G. Scarpari, Calamandrei e il codice: una storia infinita, in Il Ponte, Novembre, 2006, p. 98 ss.; M. Taruffo, Per la chiarezza delle idee su alcuni aspetti del processo civile, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2009, p. 724 ss. Sul codice di procedura estraneo alle derive totalitarie, su Calamandrei liberale «conservatore della legalità» in opposizione al «germanesimo» e sulle critiche della storiografia sulle 'cattive azioni' di Calamandrei cfr. G. Cianferotti, Ufficio del giurista nello Stato autoritario, cit., p. 229 ss. R. Vaccarella, Il contributo di Calamandrei al nuovo codice, ivi, p. 229 ss., 261 ss.; sul senso 'politico' del principio di legalità cfr. S. Calamandrei, Un codice destinato a durare, ivi, p. 228.

¹²³ Fonti in F. CIPRIANI, Piero Calamandrei e la procedura civile, cit., p. 291 ss.; G. Melis, A. Meniconi, Il professore e il ministro, Calamandrei, Grandi e il nuovo codice, in Piero Calamandrei e il nuovo codice, cit. p. 142.

esaurisce la complessità del ruolo del giurista toscano nella «traiettoria dell'epoca da lui vissuta e magistralmente interpretata» ¹²⁴; l'impegno nella codificazione è un'altra stagione rispetto alle «promesse della Costituente» ¹²⁵ ed alle Lezioni messicane ¹²⁶.

Quando - con le parole di Alfredo Rocco - si affermò la «nuova legalità fascista» 127, Calamandrei non scelse dunque di abdicare all'«ufficio del giurista nello Stato autoritario» 128, praticabile grazie al cuore vitale del pensiero liberale, la separazione del «campo politico» da quello «giuridico». L'occasione si presentava già nel 1926, quando Roma fascista intimava al professore, additato minacciosamente tra gli «uomini dell'antifascismo», una presa di posizione pubblica in merito alla legge che privava della cittadinanza i fuoriusciti, voluta soprattutto contro il «nostro Salvemini». «Da giurista» il Nostro rispondeva prendendo atto delle «misure eccezionali», della «Commissione straordinaria per perseguirli», e dell'«istruttoria a lor carico»; «da cittadino ossequiente alle leggi», dichiarava di non poter «anticipare giudizi in questa materia senza invadere il campo dell'autorità competente». Rivendicava il «modesto ma coerente passato di cittadino, militare e studioso, sufficiente ad attestare a chi mi conosce che io non posso in alcun modo sentirmi solidale con chi, all'estero o all'interno, operi a danno della patria» 129.

Con questa cultura giuridica, forte della separazione tra diritto e politica, Calamandrei «traversava» il fascismo, senza «aderire né sabotare», declinando lo «Stato autoritario» come «evoluzione» del *Rechtsstaat*, con l'accento posto sull'«autorità dello Stato, autorità della legge». Tra il 1938 e il 1939 denunziava il rischio che la «pubbliciz-

¹²⁴ M. Cappelletti, La 'politica del diritto', cit., p. 254.

¹²⁵ E. Bindi, Piero Calamandrei e le promesse della Costituente, in B. Pezzini, S. Rossi (a cura di), I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del paese, Milano, 2016, p. 21 ss.

¹²⁶ A. Panzarola, *Una lezione attuale*, cit., p. 95 ss.

¹²⁷ A. Rocco, La legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, in Id., Scritti e discorsi politici, I, Roma, 1938, p. 69 ss. Sul guardasigilli cfr. P. Costa, Rocco, Alfredo, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., pp. 1701-1704.

¹²⁸ Sul «nostro mestiere [...] scrivere articoli sulle riviste giuridiche» cf. la lettera a Mario Bracci dell'11 Novembre 1938 in P. Calamadrei, *Lettere*, cit., p. 259, su cui G. Cianferotti, *Ufficio del giurista nello Stato autoritario*, cit., p. 209. Su Calamandrei, in quella stagione come molti intellettuali in una terra di nessuno tra fascismo e antifascismo cfr. P. Zunino, *La repubblica e il suo passato*, Bologna, 2003, p. 138.

¹²⁹ La «dichiarazione [di Calamandrei] ci soddisfa pienamente»; cfr. *La risposta degli uomini dell'opposizione alle nostre domande sull'azione proditoria dei fuoriusciti*, in *Roma fascista*, 13 Marzo 1926, su cui A. Casellato, *Introduzione*, cit., p. 38.

zazione» si traducesse nell'«abolizione del processo civile»; alle derive anche italiane del diritto totalitario nello Stato totalitario opponeva i principi processuali dello «Stato autoritario», «sistema della legalità e indipendenza della giustizia dalla politica» ¹³⁰. Affermava che la «portata generale e astratta della legge», principio «liberale», non seguiva il destino di quello Stato, era anzi il cuore vitale dello «Stato autoritario» ¹³¹. Nella «sintesi degli studi di diritto processuale e civile» per Il pensiero giuridico italiano – commissionatagli da Mariano d'Amelio, «custode della legalità» come primo presidente di Cassazione dal 1923 al 1941 ¹³² – Calamandrei tematizzava una continuità dal Progetto Chiovenda al «prodotto» venuto alla luce il 28 Ottobre 1940, data di pubblicazione del codice di procedura civile. Ne indicava la cifra nel concetto di azione, intesa non come articolazione del diritto privato, ma diritto autonomo di natura pubblica, entro lo «Stato autoritario» ¹³³.

I «correttori» della *Relazione*, firmata da Grandi, sostituivano l'espressione calamandreiana «Stato autoritario» con «Stato fascista» ¹³⁴, senza che la patina *politica* coprisse l'ordito *giuridico* della riforma del processo civile, che aveva per capisaldi taluni principi messi a fuoco da Calamandrei già negli «anni fortunosi» a Siena. Con il «codice degli Italiani» il Nostro finalmente vinceva la battaglia ingaggiata vent'anni prima per un processo all'altezza delle trasformazioni che avevano investito la società italiana, fondato sul «sistema della legalità», argine – in una lettera a Grandi – al «trionfo del diritto libero di marca germanica e la giustizia del caso per caso di marca russa: che poi vorrebbe dire la fine dei giuristi (e questo potrebbe anche non essere un gran male...) ma ahimè la fine di ogni diritto» ¹³⁵.

FLORIANA COLAO

¹³⁰ P. Calamandrei, Abolizione del processo civile, cit., p. 386 ss.

¹³¹ P. CALAMANDREI, Il giudice e lo storico, in Rivista di diritto processuale civile, 1939, p. 119, su cui B. Croce, Calamandrei, Il giudice e lo storico-la relatività del concetto di azione, in La critica, 1939, p. 445 ss.; analogamente P. Calamandrei, Sul progetto preliminare Solmi, in Id., Studi sul processo civile, IV, Padova 1939, p. 103 ss. Sulla «concezione avvocatesca» nei rilievi del giurista fiorentino, piú profondi ed argomentati degli altri pareri sul testo, titolo di merito per esser chiamato da Grandi a collaborare al codice cfr. M. Taruffo, La giustizia civile, cit., p. 240.

¹³² Indicazioni in M. Meccarelli, Le Corti di casssazione, cit., p. 36 ss.

¹³³ Il pensiero giuridico italiano, cit. p. 4.

¹³⁴ La Relazione di Dino Grandi, cit., p. 24.

¹³⁵ La lettera di Calamandrei a Grandi del 20 Febbraio 1940 in *Piero Calamandrei* e il nuovo codice, cit., p. 276.